

IMPUTATI

Capo 1)

delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 449 comma 1 con riferimento all'articolo 434 commi I e 2. c.p. perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nell'ambito della Regione Abruzzo sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

Direttore della Direzione "Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione Integrata di Bacini Idrogeografici e Protezione Civile" nominato con DGR n. 1016 del 15.10.2005, incarico poi confermato con DGR n. 926 del 9.10.2008 fino al 30.3.2009; poi Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dal 02.07.2012 fino al 8.1.2015,

, Direttore della Direzione Protezione Civile ad Ambiente dal 30.3.2009 al 21.5.2012;

, Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dal 11.04.2015 fino all'epoca del disastro;

, Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3. I 0.200 I al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del CORENEVA dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012;

, Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro;

, Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell'ufficio back-office e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all'epoca del disastro anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), poneva rispettivamente in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso che la Regione Abruzzo aveva emanato **la legge regionale 47\1992** in tema di *"Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanghe"* nella quale all'art 2 si prevedeva che a cura della Amministrazione regionale venisse redatta una *"carta di localizzazione del pericolo da valanga"* (C.L.P.V.) nei seguenti termini *"provvedere all'elaborazione in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato (CO.RE.NE.VA.) istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge"* norma che veniva poi, dopo il disastro, integrata e modificata con **l'art 3 della L.R. nr 47 del 30 giugno 2017** che statuisce *"al fine della realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe prevista dall'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992 nr 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio regionale si tuato al di sopra dei 1.000 m sim e con pendenza non iriferiore a 25 gradi, autorizza per l'anno corrente la spesa dieuro 1.300.000,00...),* legge 47\1992 a cui facevano seguito:

la seduta del CO.RE.NE.VA in data 29.01.1993 nella quale, in ordine ai procedimenti formativi della Carta localizzazione pericolo valanghe (CLPV), relativa metodologia e tempi di realizzazione, si concordava nella *"la discriminante altimetrica prendendo in considerazione i comuni con territorio superiore agli 800 metri"* da intendersi s.l.m., non raggiungendo un accordo su ulteriori parametri quali la pendenza, le carte dell'esposizione, delle condizioni nivologiche e dei precedenti storici;

la seduta del CO.RE.NE.VA in data 04.04.1995 nella quale, al fine di pervenire alla elaborazione di una Carta localizzazione pericolo valanghe campione, si concordava quale metodo quello di uno studio tramite sovrapposizione di due carte una relativa alle quote l'altra relativa alle pendenze;

la seduta del CO.RE.NE.VA in data 28.11.1997 all'esito della quale veniva approvato il seguente elenco di priorità per la realizzazione della *"carta di localizzazione del pericolo da valanga"* (C.L.P.V.) - 1 con particolare riferimento alla fruizione antropica dei bacini sciistici: Gran Sasso Aquilano, Gran Sasso Teramano, Rivisondoli/ Monte Pratello, Scanno / Colle Rotondo, Ovindoli/ Monte Magnolia, Campo di Giove / Monte Porrara, Aremogna ;

\ **la delibera della Giunta regionale nr 2657 del 17.12.1999** con allegato *"Programma regionale di prevenzione rischio valanghe"* nel quale si prevedeva che la realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.) avvenisse *"iniziando da quelle aree del territorio regionale a più alto rischio valanghivo"*;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 8.3.2007** nel corso della quale veniva discussa la redazione e l'aggiornamento della Carta Storica delle Valanghe della Regione Abruzzo affidata il 20/4/2006 alla soc. Abruzzo Engineering e depositata presso l'Ufficio Prevenzione e Previsione Rischi in data 31.10.2006 **nella quale, tra l'altro, venivano riportati i dati relative alle valanghe cadute tra il 1999 e il 2005 in località Rigopiano;** all'esito della predetta riunione, tale Carta Storica veniva approvata con la determinazione di inviarne una copia - dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale - anche ai Comuni interessati;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 14.4.2011** all'esito della quale veniva approvato l'aggiornamento della Carta Storica delle Valanghe con espresso invito alla struttura di Protezione Civile ad intraprendere l'iter di approvazione da parte dell'organo politico e a provvedere alla sua successiva divulgazione;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 15.11.2011** nella quale il segretario evidenziava che in tema di CLPV il comitato aveva già definito un elenco di priorità nella seduta del 28.11.1997;

\ **il messaggio via mail in data 27.11.2012** dal Dirigente uscente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi al Dirigente subentrante ove si segnalava *"Sarebbe auspicabile l'individuazione di risorse da destinare alla realizzazione di una CLPV anche solo all'interno dei bacini sciistici abruzzesi o almeno per le aree ove rischio assume valori elevati per infrastrutture ed abitazioni (esempio comune Lama dei Peligni)"*;

\ **la delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013** con la quale si riconosceva *"la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari"*;

\ **la determina nr 196 del 07.11.2013** del Direttore di incarico al Servizio Previsione Rischi di Protezione Civile per la redazione della *"carta di localizzazione pericolo valanghe"* (C.L.P.V.) per i bacini sciistici del Gran Sasso e della *"carta storica"* delle valanghe;

\ la determina nr 33 del 28.11.2013 del Dirigente di incarico a professionista per la realizzazione della *carta di localizzazione del pericolo da valanga* (C.L.P.V.) per i bacini sciistici del Gran Sasso con l'impegno finanziario di € 36.000, carta poi effettivamente realizzata ed adottata definitivamente con DGR n. 507C del 15/09/2017;

\ **la delibera della Giunta regionale or 114 del 20.2.2014** con la quale veniva assegnato alla Protezione Civile il compito di dare attuazione alla L.R. 47 del 1992;

\ **la delibera della Giunta regionale or 170 del 17.03.2014** con la quale veniva approvata la *carta storica* c.d. *catasto delle valanghe nella regione Abruzzo*, che veniva inviata a tutti i sindaci interessati, tra cui anche quello di Farindola, nonché si dava mandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di realizzare e successivamente divulgare la *carta di localizzazione dei pericoli da valanga*" (C.L.P.V.), prevedendosi che *"la presente delibera non comporta oneri per la regione Abruzzo e che per il prosieguo delle attività saranno definite apposite risorse nei capitoli di spese di pertinenza della Direzione LL PP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile"*;

\ **il messaggio via mail in data 25.06.2014** dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi

..... al Direttore della Direzione Lavori PubbliciProtezione Civile I

e da questi inoltrato **in data 27.06.2014** al Presidente della Regione nel quale si evidenziava che *"In materia di prevenzione del rischio valanghe è stata realizzata nel 2013 la Carta Storica delle Valanghe ed è in corso di predisposizione la Carta di Localizzazione del pericolo da valanga sui bacini sciistici del Gran Sasso e Prati di Tivo. Occorrerà, in virtù della L.R. n.47/1992, estendere tale studio sull'intero territorio regionale ove è presente il rischio valanghe in relazione al grado di antropizzazione ed al grado di frequentazione dei bacini sciistici presenti. Per tale attività occorrerà stanziare risorse specifiche"*;

\ la nota **nr 215736 in data 08.08.2014** del Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi all'assessore I con la quale relazionava che *"Negli ultimi venti anni sono stati oltre 20 i decessi dovuti a travolti da valanghe. Gran parte di questi si sono verificati all'interno di bacini sciistici. La Protezione Civile regionale continuerà l'opera di prevenzione attraverso l'attività del Comitato regionale Neve e Valanghe previsto dalla LR 47/92 e la caratterizzazione del territorio montano abruzzese attraverso la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV) ; su tale argomento è incorso l'affidamento del servizio per la redazione della carta su bacini sciistici. Per l'anno 2015 è in programma la realizzazione di tale Carta anche su altri bacini sciistici regionali (punto 18 della scheda allegata) Sarà continuato l'aggiornamento della carta Storica delle valanghe, una copia della quale, già online sul sito regionale, sarà inviata a tutti i sindaci dei comuni in cui si sono verificati eventi valanghivi."*;

\ **il messaggio via mail in data 23.10.2014** dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi al Direttore del Servizio Amministrativo LLPP I in punto richiesta di stanziamenti in bilancio 2015-2017, nel quale si relazionava *"Per le attività in materia di prevenzione del rischio valanghe ed in particolare per la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga e per la diffusione di tecniche e strumentazioni in grado di garantire il rapido soccorso, occorre prevedere l'importo di €40.000\anno per il triennio considerato (capitolo 152188). La previsione complessiva delle competenze 2015,2016,2017 nonché l'entità dei residui passivi al dic.2014 è indicata nel prospetto allegato A"*;

I la determinazione nr. 82illC34 del 28/11/2014 del Dirigente di impegno della somma di € 42.944 per la redazione di una *carta di localizzazione dei pericoli da valanga*" (C.L.P.V.) per i bacini sciistici dell'Aremogna, Monte Pratello, Pizzalto, Monte Magnola e Campo Felice, il cui successivo avviso per la ricerca del professionista andava deserto;

\il messaggio via mail in data **28.01.2015** dal Direttore del Servizio Amministrativo LLPP .

alla segreteria del presidente a cui è allegata scheda predisposta dal Servizio Prevenzione Rischi dove in tema di Rischio Neve e valanghe è riportato tra l'altro "*è in corso di predisposizione la carta di Localizzazione del Pericolo da Valanghe sui bacini sciistici del Gran Sasso e prati di Tivo. Occorrerà in virtù della L.R n.47/1992 estendere tale studio sull'intero territorio regionale*";

\ la seduta del **CO.RE.NE.VA in data 19.05.2015** nella quale il dirigente del Servizio Prevenzione / Rischi della Protezione Civile comunicava che per la realizzazione di un primo stralcio della CLPV era stata scelta l'area del Gran Sasso secondo le priorità ritenute dal CORENEVA, / L...Y.. e che a breve sarebbe stata indetta la procedura per la realizzazione della CLPV per le altre aree sciistiche 1 dell'Abruzzo e cioè Aremogna, Pizzalto, Monte Pratello, Monte Magnola Campo Felice;

\ la seduta del **CO.RE.NE.VA in data 08.03.2016** nella quale veniva comunicato che vi era stata l'aggiudicazione per la redazione della CLPV per il bacino del Gran Sasso a Pinuccio D'Aquila.

Quindi, omettevano - ciascuno in relazione alle rispettive funzioni, compiti, mansioni e responsabilità - di attivarsi affinché venisse dato corso, quanto prima, alla redazione e alla realizzazione della *carta di localizzazione dei pericoli di valanga* (C.L.P.V.) per il territorio della Regione Abruzzo ricomprendente anche la località di Rigopiano e, in particolare:

essendo stati ciascuno direttore protempore del dipartimento in cui era incardinata la protezione civile regionale non operavano in modo che il dipendente servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, incaricato per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) con richiesta dei fondi necessari, una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano, tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.NE.VA in data 8 marzo 2007, nonché omettevano di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate, ricomprendente anche il territorio di rigopiano;

Inoltre , nelle qualità sopra descritte e quest'ultimo, in particolare, nella duplice veste di Dirigente del Servizio Prevenzione rischi e di Coordinatore del CO.RE.NE.VA. all'epoca delle sedute del CO.RE.NE.VA sopra richiamate del 8.3.2007 e 14.4.2011, omettevano di dare pronta esecuzione alle determinazioni ivi assunte dal CO.RE.NE.VA e così di trasmettere la Carta Storica delle Valanghe (ed i suoi successivi aggiornamenti) alla Giunta Regionale e quindi ai Comuni interessati, nonché di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate; inoltre non operava affinché il dipendente servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, incaricato per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) con richiesta dei fondi necessari, una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.NE.VA. in data 8 marzo 2017;

Quanto a unitamente ai direttori l
- nonostante l'intervenuta trasmissione alla Giunta Regionale della Carta Storica

Valanghe avvenuta dopo la cessazione dai rispettivi incarichi di

, omettevano di attivarsi affinché venisse dato corso alla delibera della G.R. 170/2014 per la realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.), continuando ad omettere, a tal fine, di richiedere e sollecitare il prescritto intervento e contributo del CO.RE.NE.VA. in particolare, per l'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce della Carta Storica delle Valanghe trasmessa e approvata dalla Giunta Regionale e, comunque, neppure attivandosi predisponendo apposite, doverose, richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale, tant'è che nel preventivo finanziario gestionale relativo all'intero Dipartimento della Protezione Civile erano programmati per gli anni 2015 -2016-2017 fabbisogni complessivi per tutto il Dipartimento pari ad € 1.300.000,00 per l'anno 2015, € 1.400.000,00 per l'anno 2016 ed € 1.400.000,00 per l'anno 2017 (per il cap. 153000. l) e in modo costante per ciascun anno pari a € 150.000,00 (per il cap 152188.1) quando, invece, in data 01.02.2017 - dopo gli eventi qui in esame - il nuovo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Rischi) individuava in € 1.300.000,00 la somma necessaria per completare la redazione della *carta localizzazione del pericolo valanghe* su tutto il territorio regionale montano, a cui seguiva in data 06.02.2017 lo stanziamento di detta somma mediante conforme variazione nel bilancio regionale a seguito di Delibera di Giunta Regionale n.399/C del 18/07/2017 la quale comportava anche la revisione normativa della Legge Regionale 47/92.

Quanto a era il funzionario tecnico che nell'ambito della amministrazione regionale era il detentore delle più approfondite conoscenze in materia di pericolo valanghe sia per gli uffici rivestiti sia per gli incarichi ricevuti alla persona: istruttoria per la redazione della carta storica delle valanghe e per la redazione della carta localizzazione pericolo valanghe per i bacini sciistici del \. Gran Sasso e dell'Aremogna ed altre località sciistiche, e come tale ometteva di segnalare ai suoi superiori Dirigente del Servizio e Direttore del Dipartimento \ Direzione la necessità di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate, ricomprendente anche il territorio di Rigopiano nonché la necessità di richiedere nel bilancio annuale regionale i necessari fondi, all'uopo quantificati nella sede tecnica di appartenenza;

talché

l'assenza della *Carta di localizzazione del pericolo da valanga* (C.L.P.V.) per il territorio della Regione Abruzzo ricomprendente la località di Rigopiano, che laddove emanata avrebbe di necessità individuato nella località stessa in Comune di Farindola un sito esposto a tale pericolo (sia per obiettive evidenti ragioni morfologiche e ambientali sia per documentate vicende storiche), ha fatto sì che le opere già realizzate dell'Hotel Rigopiano a seguito dei permessi di costruire del Comune di Farindola (nr 19\2006, nr 13\2007, nr 25\2007, nr.15/2008, nr. 08/2016) in relazione a preesistente manufatto alberghiero, di cui alla richiesta al Comune di Farindola di licenza edilizia in data 16 aprile 1968 e rilascio di licenza d'uso da parte della prefettura di Pescara in data 12.11.1970 (albergo inattivo dal 1996 sino al luglio 2008), non siano state segnalate dal locale sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della citata legge regionale 47\1992, al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.). Tali informazioni avrebbero determinato, ad opera del suddetto Comitato che ha il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo nella stagione invernale: quanto meno in occasione dei bollettini valanghe di alto pericolo, del suddetto albergo, fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada)

nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato;

Pertanto

ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose per negligenza, imperizia e imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline, concorrevano nel realizzare la condizione: assenza delle suddette misure di salvaguardia quali opere difensive e/o di bonifica, per cui, verificatosi un innescamento di particolare intensità a monte dell'Hotel Rigopiano, cui seguiva una valanga di grandissime proporzioni, la stessa travolgeva tutte le strutture del predetto Hotel, in quel momento con presenza di clienti e personale alberghiero (vedi infra capo 2), determinandone il crollo in termini di distruzione completa (evento così cagionato colposamente dai citati imputati)

In Rigopiano di Farindola, il giorno 18 gennaio 2017 intorno alle ore 17

Capo2)

delitto p.p. dagli articoli **40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1, 2 e 4 cp.** (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, artt. 589, c. 1 e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche **nell'ambito della Regione Abruzzo** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

Direttore della Direzione "Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, / \ / Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione Integrata di Bacini Idrogeografici e Protezione;

Civile" nominato con DGR n. 1016 del 15.10.2005, incarico poi confermato con DGR n. 926 del 9.10.2008 fino al 30.3.2009; poi Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dal 02.07.2012 fino al 8.1.2015, già

, Direttore della Direzione Protezione Civile ad Ambiente dal 30.3.2009 al 21.5.2012;

, Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dal 11.04.2015 e all'epoca del disastro;

, Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3.10.2001 al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del CORENEVA dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012;

, Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro;

, Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell'ufficio back-office e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all'epoca del disastro;

ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose, per negligenza, imperizia e imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline concorrevano nel cagionare la morte **di** 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

Капо3)

delitto p.p. dagli articoli **40 secondo comma, 113 comma 1, 449 comma 1** con riferimento all'articolo 434 commi I e 2 c. p. perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nonché professionali **nell'ambito della Amministrazione Comunale di Farindola** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

, sindaco dal 12/06/2004 al 07/06/2009 (art 15 L.225\1992; oggi art. 12 D.Lvo 1/18) e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005;

, sindaco dal 08/06/2009 al 24/05/2014 (art 15 L.225\1992; oggi art. 12 D.Lvo 1/18) e presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004;

, assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014
e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile

, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (dal 1982 all'epoca del disastro), membro della commissione valanghe (dal 24/02/1999 all'epoca del disastro) e tecnico redattore del Piano di emergenza comunale; nonché:

... , quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire N. 13 del 20.7.2007

anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), ponevano in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso che con **delibera del Consiglio Comunale nr 25 del 05.07.1996** veniva affidato al professionista ingegnere _____ i la redazione del nuovo Piano Regolatore generale in quanto quello vigente non era più rispondente alle esigenze del territorio comunale, essendo risalente al 1978 con norme tecniche di attuazione del 1987 a cui facevano seguito:

\la convenzione in data 30.12.1996 tra il sindaco _____ ed il professionista ing. _____, prevedendosi, oltre ai tempi di consegna degli elaborati, che negli stessi vi sia *"la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo.. "* ;

\la delibera della Giunta Comunale nr 35 del 24.02.1999 istitutiva della Commissione comunale valanghe prevista dall'articolo 17 della L.R. 47\1992 per tutti i comuni interessati da rischio

valanghe, nelle cui premesse si dava atto che *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come marcato 3-Forte 4"*;

\ **la relazione 12-18.03.1999** della guida alpina _____, **membro della Commissione valanghe** in ordine a sopralluogo nell'area di Rigopiano, nella quale si riferiva che *"in merito alla possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno"* *"la zona deve essere tenuta sotto controllo ..."* *"Suggerisco al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'area ed alla bonifica delle zone di sci"* *"Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano"*.

\ **la relazione del geologo _____ databile all'anno 2001** propedeutica al nuovo P.R.G., consegnata all'ing. _____ che la inoltrava al Comune di Farindola ove perveniva certamente **prima del 17.04.2002**, data in cui si provvedeva per il relativo rimborso. In detta relazione veniva individuata sul versante montuoso prospiciente l'Hotel Rigopiano una situazione che necessitava *"definizione della pericolosità da valanghe, attraverso studi di ampio raggio che consentano, per le infrastrutture previste special modo nel caso di vie di comunicazione, la scelta di un certo tipo di tracciato e/o eventuali presidi a difesa delle stesse o, addirittura, la rinuncia al tracciato stesso.."*

\ **il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000**, che all'articolo 25 delle relative norme di attuazione (N.T.A.) prescrive l'obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (quindi anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della *formazione del Piano di Protezione Civile nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio*;

\ **lo studio di due guide alpine acquisito il 04.03.2003** dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferisce di *"una condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandi valanghe"*

\ **l'ultima riunione della Commissione valanghe in data 24.02.2005** ove si decideva di mantenere lo sgombero della neve della strada provinciale sino alla località Rigopiano Zona Campeggio, disponendo per una adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo, a causa della segnalazione di pericolo 4 forte del Corpo Forestale dello Stato;

\ **la delibera del Consiglio Comunale del 30.09.2008** con cui si approvava **il Piano d'emergenza comunale (art 108 D.Lvo 112/98)**, redatto da _____, nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del rischio neve/ghiaccio, che non venivano inseriti in nessuno dei successivi aggiornamenti del 2010 e 2014 e neppure presi in considerazione a seguito della emanazione della Delibera della Giunta regionale (D.G.R.) nr 19 del 13.1.2015 in tema di *"linee guida per i piani comunali ed intercomunali di emergenza"* che imponeva espressamente la valutazione del rischio valanghe (oltre a quello neve/ghiaccio) in sede di redazione del Piano di emergenza comunale;

\ **gli elaborati dell'ing. _____ per il nuovo P.R.G.**, consegnati in data **21.09.2011** all'amministrazione comunale (con anticipazione di un documento preliminare nel 2001) ove risulta agli articoli dal 75 al 77 delle N.T.A. l'inserimento del versante montano prospiciente l'Hotel Rigopiano nel *"Sub-sistema V 3 Filtro ambientale di primo livello"* dove vi è necessità di consolidare le linee di impluvio con opere di ingegneria naturalistica poiché i versanti hanno una propensione al dissesto dovuto alla pendenza e ai fenomeni gravitativi. Senza che poi seguisse la

approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, vigente quello del 1978 -1987 all'epoca del disastro.

\ **la delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013** con la quale si riconosceva "la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari"; nonché si prescriveva che nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4, trasmesso via PEC a tutti i comuni censiti nel catasto valanghe (tra cui quello di Farindola) come sancito da accordo sottoscritto dalla regione Abruzzo con il Corpo Forestale dello Stato in data **05.03.2015**, l'obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe. Successivamente, scaduto il suddetto accordo, detto bollettino veniva pubblicato sull'apposito sito Meteomont e così anche all'epoca del disastro (come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13/01/2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza);

\ **i piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità in data 04.11.2014 e 02.11.2015** al cui interno si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviata anche al Comune di Farindola.

\ **il ricevimento al Comune di Farindola in data 18.12.2014 della Carta storica delle valanghe** redatta dalla Regione Abruzzo che permetteva di avere chiara conoscenza delle valanghe censite in località di Rigopiano e precisamente valanga del 31/03/1999 originatasi dal Monte San Vito, due valanghe del 11/04/1999 originatesi dal Monte San Vito, valanga del 05/04/2005 originatasi dal Monte San Vito, valanghe dell'11/04/1999, 27/03/2003 e 03/04/2003 originatesi dal Monte Siella (stesso monte da cui si è originata la valanga del 18.1.2017) cadute sul versante del Comune di Arsita

\ **la delibera della Giunta regionale or 19\2015 in data 13/01/2015** con cui si emanavano "Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza" ove tra l'altro si prevedeva l'inserimento del rischio valanghe\neve in detti piani emergenziali

Nonostante tutto questo

ciascuno ometteva di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale, che laddove emanato avrebbe di necessità individuato nella località di Rigopiano in Comune di Farindola un sito esposto a forte pericolo di valanghe (sia per obiettive evidenti ragioni morfologiche sia per note vicende storiche), nonché lasciava licenziare un Piano di Emergenza Comunale, totalmente silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del comune di Farindola; così si determinavano le condizioni per cui conseguiva il rilascio dei permessi di costruire del Comune di Farindola nr. 19\2006, 13\2007, 25\2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) con conseguente edificazione dell'Hotel Rigopiano nelle sue nuove articolazioni rispetto a quello edificato nel 1970; permessi che in presenza di un corretto nuovo PRG e di un parimenti corretto Piano di Emergenza comunale non sarebbe stato possibile rilasciare con conseguente impossibilità edificatoria.

In ogni caso, una volta edificato il nuovo Hotel Rigopiano, qualora si fosse proceduto successivamente a redigere il nuovo PRG e ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, con il conseguente emergere negli atti normativi comunali (urbanistici coordinati con quelli di protezione civile come da art 3 L 225\1992 e circolare DPC\RIA\69899 del 12.10.2012) di un forte pericolo valanghe in località Rigopiano, tale situazione pericolosa sarebbe stata segnalata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 47\1992, al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.).

Tali informazioni avrebbero determinato, ad opera del citato Comitato che ha il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata

sospensione di ogni utilizzo, in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada), nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco

mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura;

Pertanto ciascuno degli imputati, per colpa consistente in negligenza, imperizia, imprudenza e violazioni di leggi, **regolamenti, ordini o discipline e precisamente:**

\ i **sindaci** rimanendo inerti ed omissivi durante i rispettivi mandati e così non operando per il rinnovo del P.R.G. e per l'aggiornamento ed integrazione del Piano di Emergenza, nei termini sopra imposti dalle norme giuridiche e dai dati loro noti;\ il ' , quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, tenendo una analoga condotta inerte ed omissiva in quanto nulla segnava di quanto sopra in punto di pericolo valanghe su Rigopiano ai Sindaci e alle Giunte Comunali *pro tempore* per tutto l'arco temporale sopra ripercorso sino all'epoca del disastro in esame e anzi rilasciava, anche in violazione di legge e in deroga al vigente PRG - come specificamente descritto nei successivi capi 5, 6 e 7 -, titoli abilitativi idonei a consentire la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione di nuove connesse strutture, quali il centro benessere e strutture portanti in legno, che ne hanno notevolmente incrementato la capacità attrattiva e recettività e la conseguente esposizione a rischio; nonché redigendo il piano di emergenza comunale ed aggiornamenti nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del

rischio neve/ghiaccio;

lo , quale tecnico geologo, redigendo una relazione tecnica datata 26.9.2006 a corredo delle istanze di rilascio dei permessi di costruire per la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione del centro benessere e strutture portanti in legno, generica e palesemente carente sotto il profilo delle indagini e dei contenuti tecnici richiesti per simili relazioni anche alla luce di quanto prescritto dalla normativa tecnica di settore, all'epoca vigente, di cui al DM 1988 recante "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione", tanto da non indicare neppure gli specifici lavori e opere cui doveva essere riferita (trattandosi della identica relazione utilizzata a supporto sia dell'istanza per la ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19/06 e per la realizzazione del centro benessere e strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire n. 13/07 e successiva variante n. 25/07) e, così, omettendo di affrontare le tematiche di geomorfologia globale dell'area nel contesto complessivo, neanche citando le specifiche cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguente rischio valanga), eseguendo un'inadeguata e carente descrizione dell'edificio e omettendo di eseguire i necessari rilievi e scavi atti ad individuare l'esatta tipologia di fondazione e financo di indicare e valutare la sismicità della zona e pertanto di eseguire un corretto studio geologico e morfologico (peraltro ancora più rilevante in relazione al secondo intervento edilizio di cui al permesso di costruire N. 13/07 in variante al PRG, trattandosi di realizzare lavori comportanti l'inserimento di una struttura in un pendio) che avrebbe necessariamente evidenziato le condizioni di pericolosità del sito per fenomeni gravitativi ed eventi valanghivi.

Concorreva nel permettere che fosse edificato\utilizzato il nuovo Hotel Rigopiano e successivi ampliamenti (progetto del 2006 e seguenti varianti ed attivo dal luglio 2008) in un sito sovrastato dal pericolo di valanghe di grado elevato, che laddove riconosciuto avrebbe impedito detta edificazione nonché si rendeva - comunque - responsabile della assenza di idonee opere difensive (es. ponti, **reti** ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada) nonché dell'assenza (in alternativa o in aggiunta alle opere difensive) di un idoneo piano di bonifica preventiva dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato; pertanto, verificatosi un innevamento di particolare intensità a monte dell'Hotel Rigopiano a cui seguiva una valanga di grandissime proporzioni che travolgeva le strutture di detto Hotel, ne determinava colposamente il crollo in termini di distruzione completa. In Rigopiano di Farindola il giorno 18 gennaio 2017 intorno alle ore 17.

Capo 4)

Delitto p.p. dagli articoli 40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 **commi** 1, 2 e 4 cp. (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L 3/18, artt. 589, c. 1 e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nonché professionali **nell'ambito della Amministrazione Comunale di Farindola** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

, sindaco dal giugno 2004 al giugno 2009 e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005;

, sindaco dall'aprile 1995 al giugno 2004 nonché dal giugno 2009 al maggio 2014 e presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004

, assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile,

, responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Farindola (dal 1982 all'epoca del disastro), membro della locale commissione valanghe (dal 24/02/1999 all'epoca del disastro) e tecnico redattore del Piano di emergenza comunale, responsabile del procedimento relativo all'adozione e approvazione di un nuovo PRG del comune di Farindola, nonché responsabile "f.l." del centro operativo di coordinamento (C.O.C.) comunale per le prime attività operative;

, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire N. 13 del 20.7.2007

Tutti e ciascuno, anche in cooperazione tra loro essendo consapevoli delle condotte dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendolo essere), poneva in essere le condotte commissive ed omissive (anche in violazione di norme di legge, regolamenti ordini o discipline) quali descritte nel capo 3) che precede da intendersi qui formalmente trascritto.

Inoltre ciascuno dei suddetti amministratori e funzionari pubblici ometteva di operare affinché nel piano emergenza comunale fosse inserito, anche in ragione della citata DGR 19\2015, la previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura;

Inoltre quanto a _____, nella piena consapevolezza che l'Hotel Rigopiano si trovava in una località esposta, in caso di forte nevicata, al rischio di isolamento stradale laddove non fosse prontamente disponibile uno spazzaneve a turbina per liberare dalla neve la S.P.8 così come si era reso necessario nel marzo del 2015, nonché nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni meteorologiche avverse (diffusi dal centro funzionale Abruzzo-Allarmeteo: in particolare già quello del 15. 1 recitava: " *Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati su l'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni*" previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17) e dai bollettini valanghe (emessi dal servizio Meteomont e pubblicati sul relativo sito: in particolare da ultimo quello del 17.01. I 7 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3 > 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) ed in tale contesto il Sindaco di Farindola già **io data 15.01.17** emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole motivando espressamente: "*considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore*" nonché **in data 17.01.17** postava sulla piattaforma whatsapp "*sindaci-provincia*" i messaggi contraddittori: "*e 'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. le previsioni sono catastrofiche*" alle ore 14,46 e "*Rigopiano liberata..grande Presidente*" (ndr da intendere il presidente _____) alle ore 16,43, quindi sul profilo Facebook del Comune annunciava alle ore 20,44 l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per l'emergenza meteo;

nonostante tutto questo

né il _____ (Sindaco) né il _____ (membro di diritto e segretario) si attivavano per la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, istituita il 24.02.1999 con delibera della giunta comunale ai sensi dell'articolo 17 L.R. 47\92, su sollecitazione della prefettura di Pescara e mai più convocata dall'anno 2005 quando nell'ultima riunione del 24 febbraio l'allora Sindaco _____ così si esprimeva: "*.... fa presente che la volontà politica del comune di Farindola è quella di tenere sgombera dalla neve e transitabile la Provinciale fino alla località Fonte- Vetica al fine di non precludere le attività legate al turismo invernale della zona*", per cui, proprio in fase acuta di emergenza neve e pericolo valanghe, i due suddetti amministratori si privavano delle competenze tecniche della citata Commissione che avrebbe certamente evidenziato il pericolo valanghe su Rigopiano, e così (anche per questo) il _____ ometteva di disporre ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47\1992 con ordinanza la inagibilità e lo sgombero dell'Hotel Rigopiano, questo a far tempo almeno dal 15 gennaio; a questo si aggiunge che il _____ permetteva altresì che pur essendovi il messaggio whatsapp del 17.01.17 ore 10.53 mandato da _____, dirigente provinciale alla viabilità, a tutti i sindaci nel quale era scritto: " *..... Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con il codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza*" ulteriori clienti raggiungessero, con

grande difficoltà, l'Hotel Rigopiano in ragione di specifica operazione di sgombero neve della strada di accesso, provinciale nr 8 da bivio Mirri a Rigopiano, a cura del personale a ciò preposto dalla Provincia, mediante spazzaneve a spinta non essendo disponibile il ben più efficace spazzaneve a turbina. Inoltre non comunicava alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L'Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano già evidente al mattino presto del 18 gennaio

Omissioni che vedevano la cooperazione\concorso del _____ I che, in quanto capo dell'ufficio tecnico comunale e membro della commissione valanghe, nulla faceva perché il Sindaco emanasse le necessarie citate ordinanze e\o comunicazioni.

Pertanto ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia imprudenza e violazione di norme di legge regolamenti ordini o discipline, concorreva nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti.

Il presente processo, alla luce della complesse ed articolate imputazioni, anche a seguito del procedimento di riunione, ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità degli imputati, ciascuno in ragione dell'incarico nel tempo rivestito in diversi enti della pubblica amministrazione, in relazione agli esiti derivati da una valanga di rilevanti proporzioni che, tra le ore 16:49 e le 17:00 del 18.1.2017, si è distaccata dalla linea di cresta del monte Siella riversandosi a valle ed abbattendosi con impetuosa violenza sull'hotel Rigopiano del Comune di Farindola.

La valanga, dopo aver percorso il canalone coperto da un faggeto denominato "grotta dei briganti" ha investito la struttura con tale energia da determinarne il distacco dal suolo ed il suo scivolamento verso valle per oltre 40 metri.

Tale violento impatto e gli effetti spiegati sulla struttura dell'albergo hanno espresso ancor più drammatici sviluppi sulle persone che, a vario titolo, erano lì presenti.

In particolare, a seguito dei soccorsi in seguito effettuati, si è potuto appurare che nelle aree dell'hotel si trovavano al momento dell'impatto 40 persone di cui 28 ospiti e 12 dipendenti.

All'esito delle operazioni di salvataggio, solo 11 dei presenti (

) sono state estratti dalla neve ancora in vita, mentre delle altre 29 persone (

), non si è potuto che constatarne il decesso.

(*Omissis*).

Le indagini svolte si sono immediatamente indirizzate sull'analisi delle responsabilità connesse sia alle vicende che avevano accompagnato l'intera vita dell'hotel Rigopiano, dunque dalle fasi della sua realizzazione a quelle dell'ampliamento, e sia sulla tempestività ed efficacia delle attività poste in atto dagli enti funzionalmente competenti in epoca immediatamente precedente l'impatto valanghivo a tutela delle persone presenti nell'hotel.

Tale ultimo aspetto, che ha costituito una parte rilevante delle indagini, era legato in particolare al fatto che è stato appurato che, poche ore prima del distacco della valanga, alcuni clienti dell'hotel, allarmati per alcune violente scosse di terremoto che da qualche giorno e quella mattina in particolare avevano interessato l'area, avessero più volte invocato un intervento delle Autorità competenti per lo sgombero della strada provinciale, unica in grado di garantire l'allontanamento dall'hotel, che al momento era sommersa dalla neve e che aveva impedito l'ordinario flusso veicolare.

È appena il caso di ricordare come nei giorni precedenti la valanga che ha colpito l'hotel, una larga parte della regione Abruzzo era stata funestata da disagiatissime condizioni meteo; oltre ad essere stata interessata da abbondanti e continue nevicate, la zona era stata peraltro colpita da numerose scosse telluriche che avevano interessato vaste aree della regione.

Dunque anche sotto tale profilo le indagini hanno inteso verificare l'operato delle amministrazioni chiamate a gestire tale particolare situazione ed a verificare la regolarità del loro operato.

Tale verifica investigativa, ad ampio spettro, è stata indirizzata verso tutti gli elementi a cui, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe da riconoscere efficacia causale con i decessi e le lesioni subite dagli ospiti e del personale presente nella struttura secondo una complessa ed articolata catena causale: la costruzione dell'hotel, l'estensione della sua capacità ricettiva, le condizioni che avrebbero dapprima consentito l'ingresso e poi impedito l'allontanamento degli ospiti dell'hotel.

Riservando al prosieguo della trattazione l'analisi di tale assunto, e che costituisce il dato centrale dell'impostazione accusatoria (dalla quale esula invece la questione relativa ai soccorsi), si ritiene opportuno, nella fase preliminare del lavoro, evidenziare quali siano gli elementi fattuali non controversi, evidenziandosi al riguardo che le indagini si sono immediatamente dirette all'analisi delle risposte fornite dalle Autorità competenti alle richieste di aiuto presentate da alcuni clienti dell'hotel nei momenti immediatamente antecedenti la valanga il cui accoglimento, secondo le indicazioni indicate in rubrica, avrebbe impedito il tragico epilogo della vicenda.

Per descrivere tale aspetto occorre preliminarmente fornire una descrizione del contesto in cui i fatti si sono sviluppati, costituendo lo stesso un elemento di assoluta rilevanza visto che proprio le disagiate condizioni in cui versava l'intera regione ed in particolare la zona interessata dall'hotel, hanno costituito un dato significativo per poter analizzare compiutamente le singole posizioni assunte.

Oltre a richiamare gli elaborati dei consulenti e dei periti sui punti sui quali non ricorrono elementi di contrasto, sulla base delle indicazioni desumibili dall'informativa redatta dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del 3.11.2018, emerge in modo evidente che nel gennaio 2017 la Regione Abruzzo è stata interessata da diverse ondate di maltempo che hanno determinato forti criticità nell'intera zona. In particolare nell'arco temporale che va dal 5 al 9 gennaio l'intera regione è stata caratterizzata da nevicate persistenti e abbondanti che hanno interessato non solo le aree montane ma anche le zone poste al livello del mare che hanno dato luogo a consistenti accumuli nevosi; condizione ulteriormente aggravata dal fatto che, per il calo delle temperature, si sono verificate estese gelate.

Una seconda fase di maltempo ha interessato la regione dal 15 al 19 gennaio 2017. Dopo una prima fase in cui le precipitazioni nevose hanno di nuovo raggiunto il livello del mare, l'aumento delle temperature lungo i settori costieri ha determinato intense precipitazioni, con aumento dei livelli dei fiumi e con conseguenti fenomeni diffusi di esondazioni sulla località costiere; sul resto della Regione, a quote superiori, si sono verificate intense nevicate, specie

lungo i versanti orientali della dorsale appenninica ed entroterra collinare di tutte le province adriatiche.

Dalla notte del 17 gennaio e fino alla notte del 18 gennaio si sono poi avute nevicate anche sui

settori occidentali. Solo dalla mattinata del 19 gennaio le precipitazioni, sia nevose che piovose, sono andate progressivamente diminuendo, fino ad esaurirsi.

Tali condizioni meteorologiche erano state peraltro preannunciate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con numerosi avvisi.

Nelle date del 14, 15 e 17 gennaio, il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare dei Carabinieri, aveva emesso tre bollettini Meteomont segnalando peraltro il pericolo valanghe. Il primo indicava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3, il secondo riportava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3 ed il terzo riportava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a forte 4.

Per tali avverse condizioni meteo la Protezione Civile aveva emesso degli avvisi nelle date del 15 e 17 gennaio, dove si segnalava la necessità di attivare le procedure del piano di emergenza comunale.

Proprio in ragione delle disagiate condizioni, il Sindaco di Farindola in data 15.1.17 aveva emesso, ai sensi dell'art. 54 del Tuel, l'ordinanza n. 8 con cui, in ragione del fatto che ".... *all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore* ", erano state sospese le attività didattiche nelle scuole.

A ciò va aggiunto che nel periodo in questione, vaste aree del territorio abruzzese erano state interessate

da numerose scosse sismiche (nella sola giornata del 18 gennaio si sono registrate dieci scosse di intensità superiore a 4 e quattro addirittura di magnitudo superiore a 5).

Non può dunque che riconoscersi che le condizioni in cui versava la regione fossero particolarmente critiche ed obiettivamente di difficile gestione, tenuto conto che tali disagiate condizioni avevano tra l'altro comportato l'interruzione di servizi di energia elettrica con conseguente isolamento di diversi comparti abitativi ricadenti nella zona.

Dunque è in tale contesto, rappresentato in modo assai sintetico e su cui si tornerà in seguito, che va inquadrata la vicenda legata alle richieste di soccorsi da parte delle persone presenti nell'hotel prima del distacco della valanga.

Anche qui si ritiene di evidenziare gli aspetti, desunti dalle indagini svolte che possono ricollegarsi in base ad una concatenazione di eventi diacronicamente considerati su cui vi è assenza di elementi di contrasto.

Prima di analizzare i singoli capi di imputazione e proprio al fine di verificare profili di responsabilità degli imputati, occorre premettere che tutta la vicenda in esame, per come ricostruita dal lavoro della Procura e come emerge dai capi di imputazione, debba essere inquadrata nell'ambito di presunte omissioni da parte di soggetti che a vario titolo hanno ricoperto ruoli nell'ambito di amministrazioni coinvolte sia per la costruzione dell'albergo e sia per la gestione dell'emergenza relativa alla fase antecedente l'impatto valanghivo.

Secondo l'assunto accusatorio, per come risultante dalla lettura di tutti i capi di imputazione, le varie amministrazioni interessate ed in particolare la Regione, la Provincia, il Comune e la Protezione civile, ciascuna per la propria competenza, nel gestire i fatti relativi all'Hotel Rigopiano avrebbero tenuto comportamenti colposamente omissivi in relazione alle procedure seguite.

L'oggetto del processo, in estrema sintesi, attiene dunque verifica della sussistenza di tali carenze organizzative, della loro natura colposa e dunque sull'incidenza di tali eventuali omissioni sulle tragiche conseguenze riportate in rubrica.

Appare di tutta evidenza come rilievo centrale rispetto ai fatti di causa ed al giudizio sulla responsabilità degli imputati va attribuito alla valanga che ha colpito l'hotel Rigopiano.

Sul punto va osservato come nel corso del giudizio è stato conferito l'incarico peritale ad un Collegio di esperti a cui sono stati formulati vari quesiti tra i quali quelli di indicare le cause di innesco della valanga, i tempi di verifica, l'entità, il percorso ed i suoi effetti sul territorio. Alla luce delle conclusioni cui sono pervenuti i periti, intendendosi comunque richiamato integralmente il loro elaborato peritale che analizza anche i contrasti emersi tra le corrispondenti consulenze di parte, alcune considerazioni devono essere puntualizzate.

Innanzitutto è stato chiarito che occorre operarsi una netta distinzione tra le cause di innesco della valanga ed i suoi fattori predisponenti.

Tra questi ultimi vengono ricompresi: l'acclività del versante nella zona di distacco (posto che evidentemente una maggiore acclività incrementa le forze instabilizzanti agenti sul sistema), lo spessore del manto nevoso accumulatosi nei giorni precedenti l'evento ed il comportamento meccanico a rottura del materiale influenzato dalla storia termica e meccanica del materiale.

Tra le possibili cause attive di una valanga i periti le hanno indicate, in termini astratti, nel passaggio di sciatori o nella detonazione di cariche esplosive, aggiungendo che anche a una successione di scosse sismiche potrebbe attribuirsi incidenza in tal senso, in quanto la sollecitazione sismica, grazie all'azione instabilizzante delle forze d'inerzia può evidentemente incrementare le azioni instabilizzanti e, allo stesso tempo, a causa della fragilità meccanica del materiale, è in grado di ridurre le azioni resistenti.

Venendo a trattare della valanga del 18.1.17, sulla base di tutta la documentazione acquisita ed in particolare dagli elaborati dei consulenti di parte nonché dall'informativa redatta dai Militari della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo-Gruppo di Pescara, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, si è appurato che l'orario di distacco della massa nevosa è stato collocato tra le ore 16:45 e le ore 17:00, e, pur in assenza di testimonianze certe circa la velocità di propagazione del movimento

valanghivo (periodo temporale intercorso tra il momento del distacco e quello di arresto della valanga) sulla base della ricostruzione modellistica effettuata mediante il codice di calcolo RAMMS-Extended utilizzato dai CT del PM e non contestato da alcun elemento scientifico di segno contrario, d'unque condiviso dai periti, la sua propagazione sembrerebbe aver avuto luogo in un lasso temporale di circa 2 minuti.

Si è dunque sostenuto che l'intero evento, comprensivo del processo di distacco, propagazione e arresto, si è svolto fra le ore 16.42 e le ore 17.00 del 18 gennaio 2017.

Con riguardo all'entità del fenomeno (ricomprendendosi in tale termine la massa di neve coinvolta nel movimento, il suo volume, lo sviluppo planimetrico dell'area coinvolta dall'evento dalla nicchia di distacco alla zona di accumulo e l'energia cinetica massima della massa in movimento) si è sostenuto che l'area della valanga al momento del distacco è stata presumibilmente di circa 40.000 m², l'area di accumulo di circa 55.000 m² e il volume di accumulo totale prossimo a 200.000 m³.

I periti hanno poi evidenziato come il percorso della valanga, a partire dalla quota di distacco compresa tra 1890 e 1760 m.s.l.m., sia stato in buona parte canalizzato all'interno del vallone che insiste sulla località di Rigopiano. Dall'apice della conoide, la morfologia del versante ha consentito al flusso valanghivo di espandersi lateralmente e di confluire sulle aree dei fabbricati dell'Hotel Rigopiano, della S.P.8 e di un vicino campeggio. Il flusso ha poi proseguito la propria corsa, arrestandosi più a valle.

A partire dall'area di distacco, la valanga ha causato gravi danni alla vegetazione (decapitazioni delle chiome, stroncature dei rami e asportazioni delle cortecce, asportazioni dei fusti e degli apparati radicali), comportato importanti modifiche topografiche e morfologiche, danni a strutture e infrastrutture ed ha distrutto quasi totalmente i fabbricati dell'Hotel Rigopiano trasportando a distanze elevate diversi detriti dell'albergo (comprese alcune auto). Si sono salvate solo alcune porzioni del fabbricato: pertinenze, locali tecnici, corpi bassi annessi al corpo principale. Per ciò che concerne il campeggio, la valanga ha danneggiato roulotte, piccoli edifici in legno ed altre infrastrutture.

Ulteriore quesito sottoposto ai periti ha avuto ad oggetto la verifica del possibile condizionamento della valanga in esame con pregressi eventi naturali che hanno interessato la zona, ivi compresi i fenomeni sismici.

Al riguardo nell'elaborato sono stati individuati gli eventi naturali che hanno interessato la zona prima dell'evento a partire dal 3/5 gennaio 2017, quando, secondo tutti i Consulenti Tecnici che si sono espressi in merito, si sarebbe accumulato uno strato inferiore del manto nevoso, sopra il quale si sarebbe poi formato uno strato debole agente come interfaccia critica del fenomeno valanghivo.

Con riguardo agli eventi meteo, i periti hanno evidenziato che dal 3 al 18 gennaio 2017 l'area in esame è stata interessata da due eventi meteorici caratterizzati da abbondanti precipitazioni a carattere nevoso, avvenuti entrambi a temperature estremamente basse e in presenza di vento moderato. La prima nevicata ha avuto luogo dal 5 al 9 gennaio 2017; la seconda ha interessato l'area dal 15/16 gennaio 2017 fino almeno alla nottata del 19.01.2017.

Non è stato possibile quantificare l'entità di tali precipitazioni nevose a causa dei limiti di operatività della rete delle stazioni di rilievo del Servizio Meteomont, in occasione della nevicata del 18.01.2017.

Sulla base delle consulenze e delle informative in atti, i periti hanno concluso nel senso che: *"Nelle giornate del 16 e del 17 gennaio, che precedettero l'evento valanghivo, sul Monte Sie/la le condizioni meteorologiche (umidità, temperatura e vento) comportarono un accumulo di neve al suolo sul versante adriatico del Gran Sasso alla quota di 1800 m.s.l.m. che poteva ragionevolmente risultare pari a circa 3 m. Sul versante tirrenico dello stesso massiccio la misura a Campo Imperatore, alla quota di 2152 m.s.l.m., risultava di soli 60 cm. Sempre sul versante adriatico, il vento da Nord-Est e le temperature rigide nel periodo 5-16 gennaio con punte minime pari a -5°C crearono le condizioni meteo per generare uno spessore di neve più compatta, pari a circa 1 m, sulla quale nei due giorni successivi si depositò un'ulteriore coltre di neve, di circa 2 m, caratterizzata da una densità minore, variabile tra i 100 ed i 200 kg/m³ • Tutti i consulenti concordano nel ritenere che in molti profili stratigrafici i due spessori risultavano separati da uno strato di neve paliotto/are (denominata Graupel) di pochi centimetri e che tale strato risultasse caratterizzato da una densità di circa 100 kg/m³ • È plausibile che lungo tale strato*

abbia avuto prevalentemente luogo lo scorrimento del manto nevoso. Pertanto l'accumulo di neve e la presenza in molti profili stratigrafici di questo strato debole risultarono senza dubbio causa predisponente dell'evento valanghivo. Questo è un fatto non contestato da alcun esperto. Per contro, tutte le valutazioni meccaniche, svolte dai consulenti, finalizzate a correlare con precisione lo spessore dello strato della coltre all'incipiente collasso con l'istante temporale stimato di innesco della valanga sono, agli occhi degli Scriventi, poco convincenti. È infatti alquanto difficile se non impossibile, con i dati a disposizione, determinare in modo affidabile a posteriori le azioni resistenti lungo lo strato debole. I calcoli presentati dai CTPM manifestano significative incongruenze. Sono artificiosamente introdotti valori della componente coesiva pari a circa 6 volte quelli dichiarati attendibili; sono trascurate le componenti resistenti attrittive legate alla componente normale al piano di scorrimento in virtù dei valori coesivi amplificati; gli effetti del sisma sono stimati mediante l'introduzione di una/orza tangenziale aggiuntiva agente parallelamente al piano di scorrimento. Questa è valutata secondo un approccio statico equivalente a partire dal valore dell'accelerazione di picco della scossa sismica di Magnitudo M_w pari a 5.5, nonostante si sia certi che l'evento valanghivo si verificò circa 135 minuti più tardi dell'ultima scossa sismica caratterizzata da una magnitudo M_w superiore a 5.

Pertanto, gli Scriventi ritengono che l'indice di stabilità valutato da tutti i consulenti non sia affidabile e la ragione fisica di tale scarsa affidabilità va cercata in prima istanza nella difficoltà di stimare le forze resistenti a causa dell'eterogeneità del manto nevoso, a sua volta associata ai fenomeni di metamorfismo che non evolvono in modo uniforme lungo il versante. È plausibile che le scosse sismiche abbiano favorito la propagazione dei piani di frattura/scorrimento, per loro natura non continui in virtù dell'eterogeneità del manto nevoso, testimoniata anche dai profili stratigrafici. A causa della viscosità del comportamento meccanico della neve, tale propagazione può essersi protratta nel tempo, giustificando il succitato ritardo di circa 135 minuti (intervallo intercorso fra l'ultimo scuotimento sismico di rilevante entità - $M_w > 5$ - e l'innesco della valanga). La propagazione dei piani di frattura fu forse favorita anche dalla scossa di magnitudo 4.3 manifestatasi solo 35 minuti prima dell'evento. Va ribadito, tuttavia, che non vi è alcuna certezza in merito alla quantificazione del contributo del sisma sul processo di innesco della valanga, ma allo stesso tempo non si può escluderne l'effetto. Si può solo essere certi che, sebbene circa due ore prima dell'evento valanghivo risultassero presenti sul manto circa una decina di centimetri di neve in meno rispetto alle condizioni del manto al momento del distacco, l'effetto dell'accelerazione di picco di una scossa di magnitudo M_w pari a 5 non fu sufficiente a causare in quel preciso momento la propagazione instabile, in modo istantaneo, dei piani di frattura esistenti. Questa considerazione è in accordo con quanto sottolineato da tutti i consulenti che stimano nell'equilibrio lungo il piano di scorrimento l'effetto della scossa sismica di magnitudo $M_w=5$ inferiore al 5% (10 cm I 200 cm).

Per quanto attiene all'entità della valanga, l'accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l'innesco della valanga. Ciò nonostante, ancora una volta, non è possibile escludere a priori che anche il sisma abbia giocato un ruolo. È tuttavia possibile osservare che la dimensione trasversale ricostruita per la zona di distacco dell'evento valanghivo è contenuta all'interno del perimetro di eventi precedenti mappati durante l'esercizio di stesura della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV)". Queste dunque sono state le conclusioni cui sono pervenuti i periti in ordine ai fattori predisponenti, alle cause di innesco della valanga ed all'incidenza di eventuali elementi concomitanti su di essa; tali questioni saranno riprese nel corso della trattazione delle singole imputazioni quando si affronteranno le questioni relative ai profili del nesso di causalità e dell'elemento psicologico.

(Omissis).

Prima ancora di analizzare le singole imputazioni e proprio al fine di operare una corretta valutazione delle condotte tenute dagli imputati, occorre a questo punto effettuare una preliminare descrizione, senza pretese di esaustività, dei principi di diritto che dovranno trovare applicazione per operare la valutazione sopra detta; in particolare si ritiene utile effettuare alcuni cenni sul nesso di causalità, con particolare riguardo ai reati omissivi impropri e quindi descrivere gli aspetti caratterizzanti l'elemento psicologico della colpa avuto particolare riguardo agli approdi giurisprudenziali formatisi sul punto.

(Omissis) La giurisprudenza (cfr. tra le altre Cassazione penale sez. IV, 13/11/2019 sent. n.29439), specie in tema di condotte o per lo più omissioni connesse a situazioni di calamità naturali ha dettato alcuni punti fermi in grado di determinare criteri di massima, da calarsi evidentemente nel caso concreto.

Un primo punto fermo si è avuto con la sentenza emessa dalla Sez. 4 della Corte di Cassazione n. 4675

del 17.5.2006 secondo la quale, in tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente modello (l'homo eiusdem professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva, dovendosi comunque presupporre l'obbligo in capo all'agente di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio

comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.

Con la sentenza emessa a seguito del disastro di Sarno (sent. n. 16761 del 3.5.2010), sono stati puntualizzati i parametri per l'individuazione delle posizioni di garanzia secondo i principi espressi dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Con tale pronuncia, sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite n. 30328 del 10.07.2002, Franzese, si è stabilito che l'accertamento della causalità tra l'omissione e l'evento va compiuto in termini di "elevata credibilità razionale", nel senso che l'ipotesi scientifica deve avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse ed ha statuito che l'addebito soggettivo dell'evento richiede che lo stesso sia non solo prevedibile, ma anche evitabile dall'agente con l'adozione di idonee regole cautelari.

In merito alla prevedibilità, la cennata pronuncia (che peraltro ha ribaltato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano affermato che per la straordinaria violenza del fenomeno calamitoso e l'assenza di studi scientifici capaci di prevederne il decorso, non era possibile formulare previsioni sulle conseguenze e ritenere individuabile il mezzo necessario ad evitare l'evento) ha precisato che la natura del giudizio di prevedibilità impone, specie in mancanza di parametri dotati di un ragionevole livello di certezza, all'agente modello di non escludere che, in futuro, l'evento, già verificatosi in passato possa avere conseguenze più gravi.

I principi espressi da tale sentenza consentono di fronteggiare *"le conseguenze più gravi di un fenomeno ricorrente; non quello che si adagia su esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità"* aggiungendo che *"..è proprio la natura ricorrente del fenomeno che impone un obbligo di maggior diligenza nell'affrontare la situazione"*.

Dunque *"...se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali - in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili - la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore, proprio perchè non si possono escludere, con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi"*.

Ulteriore fondamentale passaggio si è avuto con la pronuncia emessa in ordine al crollo della scuola di San Giovanni di Puglia in occasione del terremoto del Molise del 2002 (Cassazione penale sez. IV, 27.01.2010 sent. n.24732).

In tale sentenza, oltre a ribadirsi il principio che, in tema di causalità, un evento naturale non costituisce di per sè causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e non può essere considerato come evento eccezionale ed imprevedibile quando si verifichi in zone già qualificate ad elevato rischio di ripetizione dello stesso, ha affrontato la questione sul rapporto tra prova scientifica e libero convincimento del giudice nell'applicazione del criterio della "probabilità logica" nell'accertamento causale.

Il primo principio espresso in tale pronuncia è che la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere invocata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti al livello del "sospetto" che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell'uomo) -

e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi.

Il secondo principio espresso attiene al fatto che, in tema di responsabilità colposa, ai fini dell'individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che - secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 c.p.- è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti; ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica).

Con la sentenza emessa n. 12478/16 emessa dalla IV Sezione della Corte di Cassazione il 19.11.15 sul terremoto di L'Aquila del 2009 si è ulteriormente puntualizzato il carattere modale che devono assumere le regole cautelari le quali non possono limitarsi ad attribuire compiti ma devono per l'appunto individuare le modalità del loro assolvimento.

Sempre con riguardo agli aspetti relativi alla prevedibilità dell'evento, il principio espresso dalla citata sentenza n. 16761/10 dunque postula che tale giudizio debba presupporre che fenomeni ricorrenti e già realizzatisi in passato possano avere conseguenze anche peggiori rispetto a quelle già oggetto di osservazione secondo canoni di ragionevole prevedibilità e probabilità ex ante.

Occorre dunque tener conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, valutando altresì se possa essere esclusa, in termini di ragionevole prevedibilità ovvero di plausibilità razionale, la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi.

L'agente modello, quindi, non può dunque adagiarsi su precedenti esperienze senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità.

L'ipotesi futura, in termini di verifica di eventi dotati di maggior rilevanza va comunque effettuata sempre tenendo conto di un giudizio di ragionevolezza e dunque se è lecito ed anzi doveroso prospettare una maggior estensione di un fenomeno rispetto a quello verificatosi in passato, non può imporsi una valutazione in termini di eccessiva dilatazione dello stesso.

La Corte sul punto ha rilevato, a titolo esemplificativo, che se il principio di ragionevolezza è rispettato quando si può ipotizzare che una frequente esondazione di un torrente possa interessare aree più ampie di quelle interessate in passato, non così quando occorrerebbe ipotizzare che lo stesso coinvolga l'intera città. Oppure quando un fenomeno che in passato ha provocato solo lievi smottamenti della strada è ragionevole ipotizzare che in futuro possa provocare una più ampia frana ma non preconizzare il venir giù dell'intera montagna.

(*Omissis*).

Le considerazioni espresse con riguardo ai fatti descritti al **capo 1)** della rubrica, costituendo le condotte in esso descritte **il** presupposto ritenuto alla Procura alla base del riconoscimento della penale responsabilità degli imputati in merito ai fatti descritti al **capo 2)** della rubrica, comportano anche per tali fatti una pronuncia assolutoria nei riguardi degli imputati

per non aver commesso il fatto, dovendosi riconoscere per i medesimi fatti profili di responsabilità in capo ad altri imputati di cui si dirà nel prosieguo della trattazione in merito ai decessi ed alle lesioni riportate dalle persone presenti all'interno della struttura alberghiera al momento dell'impatto valanghivo.

Anche con riferimento ai fatti di cui al **capo 3)** della rubrica ritiene il giudice di dover pervenire ad una sentenza assolutoria nei riguardi degli imputati

per insussistenza del fatto.

Agli stessi viene contestato il reato di disastro per aver colposamente ommesso di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Farindola che, se adottato, avrebbe segnalato la località come sito esposto a forte pericolo di valanghe; per aver poi emanato un Piano di Emergenza Comunale, silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del comune di Farindola, rendendo così possibile il rilascio dei permessi di costruire IUL 19\2006, 13\2007, 25\2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) e non consentendo al Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 47/92, di segnalare tale rischio al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.) che a sua volta avrebbe emesso idonee prescrizioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada), nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura.

Tali condotte sono state contestate a _____, nella qualità di sindaco del Comune di Farindola dal 12.06.2004 al 07.06.2009 e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005, a _____, nella qualità di sindaco dall'8.6.2009 al 24.5.2014 e di presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004; a _____, quale assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile, a _____, quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale dal 1982 all'epoca del disastro, quale membro della commissione valanghe dal 24.02.1999 all'epoca del disastro e quale tecnico redattore del Piano di emergenza comunale; infine a _____, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire n. 13 del 20.7.2007.

Dall'analisi dell'informativa redatta il 3.11.18 dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Pescara emerge che nell'anno 1999, in ragione del fatto che l'allora amministrazione comunale considerava il Comune di Farindola, in particolare la località Rigopiano, un sito a rischio valanghe, era stata istituita l'apposita commissione, prevista dalla L.R n. 47 del 1992.

All'art. 17 della norma citata era infatti previsto che "Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe. La suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, era composta da: a) un funzionario preposto all'Ufficio tecnico comunale con funzioni di segretario; b) un responsabile della stazione forestale competente per territorio; c) una guardia boschiva comunale; d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco; e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I.; f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.

Le indagini hanno evidenziato come la istituzione della commissione valanghe del Comune di Farindola era stata sollecitata dalla Prefettura di Pescara con richiesta del 26 gennaio 1998.

A seguito del silenzio del Comune, la Prefettura il 10.11.98 aveva chiesto all'ente locale di fornire una risposta al riguardo e di lì a quale giorno era stata dunque avviata la procedura per tale istituzione; in particolare l'allora sindaco aveva inviato una missiva al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed al Presidente del collegio Guide Alpine, perché, secondo quanto indicava la normativa di settore, individuassero degli esperti valanghe da inserire nella commissione.

Il 30.11.1998 il in risposta alle richieste, aveva comunicato al Prefetto di Pescara di essere in attesa della designazione degli esperti da parte di vari Enti e con delibera n. 35 del 24.2.1999, nelle cui premesse veniva precisato che *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come "marcato 3-Forte 4"*, aveva costituito la commissione valanghe nella seguente composizione: Geom., tecnico comunale con funzioni di segretario, Sovr.

Comandante del Comando Stazione CFS di Farindola; esperto designato dal Sindaco; esperto nominato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino; ed un membro del collegio guide alpine da integrare in seguito.

La commissione si era riunita per la prima volta il 4.3.1999, dove si era evidenziata la persistenza del rischio valanghe lungo il versante Est - Sud Est del Gran Sasso Meridionale ricadente nel Comune di Farindola, e dove per tale ragione si era deciso di mantenere chiusa al transito la strada provinciale di accesso alla località Vado di Sole dal Km 9 +300 sino al limite di Campo Imperatore.

In data 12.03.1999 la guida alpina, che nel frattempo era stato nominato membro della commissione valanghe del Comune, aveva effettuato un sopralluogo nell'area di Rigopiano. Lo stesso giorno la Commissione Valanghe aveva redatto un nuovo verbale nel quale si invitava a *"controllare affinché provveda con adeguata segnalazione ad evitare soste di mezzi persone, animali e cose in prossimità del piazzale sosta di Rigopiano"*

Il 18.3.1999 lo Iannetti aveva trasmesso al Sindaco gli esiti del sopralluogo effettuato nei giorni precedenti, segnalando che: *"in merito alle possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe, nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a Vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno. Omissis.....come già dichiarato a verbale, la zona deve essere tenuta sotto stretto controllo con servizio di monitoraggio continuo. Omissis... ..Suggerisco al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'aerea ed alla bonifica delle zone di scorrimento. Omissis... La zona, con esposizione ad est, comprende i versanti del M Guardiola, 1808 mt, del M. Vito 1892 mt e del M Sie|la 2000 mt.. Il versante presenta una inclinazione superiore ai 45° con tratti di pareti sub-verticali, prive di vegetazione, dalla vetta fino ai 1600/1700 metri. Omissis In questa fascia del versante sono comprese le zone di distacco. Omissis...Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano. "*

In data 22.03.1999, con verbale n. 4, la Commissione valanghe aveva raccomandato *"di tenere sotto controllo ancora la zona di "valle bruciata" (piazzale di sosta Rigopiano in prossimità del bivio di accesso per Castelli (f E)omissis ... in modo che se si notassero distacchi e principi di scivolamento, si potrà prendere tempestivamente le dovute precauzioni e garanzie di eventuali calamità.*

In data 4.3.2003 la commissione valanghe aveva acquisito agli atti lo studio commissionato dalla Provincia di Pescara a due Guide Alpine, le quali a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito, adiacente il Monte Siella, avevano evidenziato *"una condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe spontanee di medie dimensioni ed anche singole grandi valanghe."*

Il 24.02.2005 era stata convocata quella che sarebbe risultata l'ultima seduta della commissione valanghe, in cui era stato deliberato di mantenere lo sgombero della neve della strada Provinciale fino alla località Rigopiano *"Zona Campeggio"*, disponendo un'adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo, a causa della segnalazione di pericolo "4 forte" giunta dal Corpo Forestale dello Stato.

In ordine alle ragioni della mancata convocazione della commissione in epoca successiva vanno considerate le dichiarazioni rese dal _____ nel corso dell'interrogatorio del 19.12.17 dove ha riferito che ciò era dovuto al fatto di non aver ricevuto ulteriori avvisi di pericolo valanghe né dalla Prefettura né dalla locale Stazione del Corpo Forestale.

Tale circostanza risulta solo in parte confermata dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti presso la Prefettura di Pescara, essendo emerso che effettivamente tale ente dal 2005 al 2015 non ha inviato nessuna nota al Comune di Farindola in cui si segnalava la necessità di attivare la commissione comunale valanghe. Sono invece emerse tre comunicazioni via fax (il 6.3. IO, il 5.2.12 ed il 9.2.13) effettuate dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Farindola al Comune per allertare del pericolo.

Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini in ordine alle attività svolte dal Comune di Farindola hanno avuto ad oggetto anche la vicenda relativa alla redazione del piano regolatore. In particolare, con delibera n. 25 del 5.7.96, il Comune aveva assegnato ad un professionista la redazione di un progetto per un nuovo strumento urbanistico, in quanto quello allora vigente, risalente all'anno 1978, con approvazione delle norme tecniche di attuazione nel 1987, come riportato testualmente nella Delibera, era ritenuto *"non più rispondente alle esigenze del territorio"*.

Il 28.8.1996 la Giunta Municipale, formata dal Sindaco _____ e dall'Assessore _____, aveva approvato con deliberazione n. 310, lo schema di convenzione per la redazione del nuovo PRO ed il 4.9.1996 la Giunta con deliberazione n.324 aveva affidato l'incarico all'Ing. _____ il quale in data 30.12.1996 aveva sottoscritto la convenzione che all'art. 5, indicava i tempi di consegna degli elaborati con possibilità di proroga per causa di forza maggiore, per giustificati motivi e per l'entrata in vigore di normative nazionali e regionali.

Dovendo l'Ing. _____, ai sensi dell'art. 3 della convenzione, effettuare *"la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo...."*, in data 31.12.1996, sulla base dell'art. 4 della convenzione, aveva chiesto al Sindaco la preventiva autorizzazione di spesa, al fine di reperire la documentazione di base per la redazione del nuovo PRG. Tale autorizzazione era stata concessa con delibera di Giunta Municipale n. 535 del 31.12.1996.

Su incarico dell'Ing. _____, il Geologo _____ aveva poi stilato una relazione geologica in seguito consegnata al _____ per il successivo inoltro al Comune di Farindola; in tale atto era stata registrata la presenza di valanghe sul versante montuoso prospiciente l'Hotel Rigopiano come fattore di rischio per la realizzazione di strade e la necessità di realizzare opere di difesa per quelle esistenti.

Nel paragrafo 9.4 della TAV.O della relazione geologica, tale versante montuoso era stato inserito nelle porzioni di territorio Classe IV - *Settori sottoposti a tutela sulle quali gravano vincoli di tipo paesaggistico, di tutela ambientale e culturale (L. 08.08.1985 N 431 e D.Lgs. 490/99) e quelle ricomprese all'interno della Zona I del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (D.P.R. 05.06.95), per le quali si riteneva necessario, come riportato testualmente a pag. 43, la "definizione della pericolosità da valanghe, attraverso studi ad ampio raggio che consentano, per le infrastrutture previste special modo nel caso di vie di comunicazione, la scelta di un certo tipo di tracciato e/o eventuali presidi a difesa delle stesse o, addirittura, la rinuncia al tracciato stesso."*

Nel quadro delle competenze comunali, le indagini si sono poi rivolte verso le attività di protezione civile svolte dal Comune con particolare riguardo all'emanazione del piano di emergenza comunale.

I piani comunali, previsti in particolari ambiti settoriali con la L. n. 267/98 sono stati previsti in termini generali con il D.L.vo 1129/98 e divenuti obbligatori con la L. 100/12 che all'art. 3 prescrive: *"I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis (strumenti urbanistici)"*.

Va precisato che è stata la Legge 100/2012, con la quale si è realizzato un mutamento di prospettiva rispetto al sistema delineato dalla legge istitutiva della protezione civile (L. 225/1992), a codificare l'obbligo di tale provvedimento in termini generali.

L'art. 15 della L. 110/12 in tema di *"Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco"*, ha infatti previsto che *"Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali"*.

Si tratta di un documento, attraverso cui vengono progettate ed organizzate le procedure da adottare in caso di una data situazione di emergenza, che rientra nell'attività di pianificazione, elemento strategico per l'attività di prevenzione, che si articola attraverso diversi livelli istituzionali secondo i quali lo Stato definisce le linee generali organizzative, individuando attività e soggetti e indirizzando le relative modalità di dispiegamento; è previsto poi che le Regioni in recepimento del quadro nazionale si dotino di strutture adeguate alle caratteristiche del proprio territorio. Definiscono poi il profilo legato all'allertamento, eventualmente dotandosi di proprio Centro funzionale decentrato (come ha fatto la maggior parte delle Regioni, compreso l'Abruzzo) sulla base della Direttiva del PCM 27.02.2004 *"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"*.

Sono le stesse Regioni ad interfacciarsi con i Comuni, indirizzandone l'attività pianificatoria, offrendo la "piattaforma" giuridica per l'integrazione delle associazioni di volontariato e il necessario supporto nelle diverse fasi di realizzazione della Pianificazione e poi nella gestione operativa.

Con riguardo alle modalità di redazione dei piani occorre far riferimento alla direttiva del 6.7.21 recante *"Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"* che ha offerto un contributo di assoluto rilievo per la realizzazione di tali attività. Nel caso in esame va osservato che il Piano di Emergenza Comunale di Farindola è stato approvato con delibera di giunta n. 17 del 30.9.2008, all'epoca dell'amministrazione del Sindaco _____, segretario comunale la Dr.ssa _____ e responsabile dell'UTC il geom. _____, indicato anche come responsabile per il suo aggiornamento.

Il Piano (sia nella sua forma originaria, sia in quella via via aggiornata) ha individuato unicamente tre tipologie di rischio: quello idrogeologico, quello da incendio boschivo e quello sismico; non sono invece considerate due tipologie di rischio frequenti nei comuni montani, ovvero quello relativo a neve/ghiaccio e quello attinente le valanghe.

Successivamente al 2014 non vi sono stati ulteriori aggiornamenti del Piano di Emergenza, neanche in seguito ai precedenti eventi del marzo 2015 dove l'Hotel è rimasto isolato per qualche giorno a causa della non percorribilità della S.P. n. 8 dovuta a forti nevicate e che aveva reso necessario l'intervento di un elicottero per la fornitura di generi di prima necessità e assistenza alle persone bloccate.

Alcuna modifica al piano di emergenza è stata apportata neppure a seguito dell'emanazione da parte della Regione Abruzzo della DGR n. 19 del 13.1.2015, con la quale sono state approvate le *"Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza"* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile che riportano un elenco orientativo dei rischi da valutare, inserendo, fra gli altri, il rischio neve/ghiaccio e quello valanghe.

Dopo la consiliatura presieduta da _____, il nuovo sindaco _____, in carica dall'anno 2009 all'anno 2014, così come il Sindaco _____ in carico sino ai fatti oggetto del processo, hanno ommesso di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale pur in presenza dell'art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98, che stabilisce che i Comuni devono predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dunque alcun dubbio ricorre in ordine al fatto che, come indicato in rubrica, il Comune di Farindola non abbia emanato un nuovo piano regolatore e che abbia licenziato un piano di emergenza comunale che non contemplava l'ipotesi di valanghe.

Secondo l'impostazione accusatoria, la mancata predisposizione di un nuovo piano regolatore ed il mancato inserimento di tali rischi nelle procedure operative per il piano di emergenza comunale di Farindola sono da considerarsi fattori determinanti il crollo dell'hotel Rigopiano e la morte delle persone che erano lì presenti.

Va preliminarmente osservato al riguardo che fino all'anno 2015, in base a specifico accordo tra Regione Abruzzo e Corpo Forestale dello Stato, per quanto concerne l'allerta valanghe, era previsto che fosse quest'ultimo a fornire quotidianamente al Servizio Prevenzione Rischi e Protezione Civile della Regione il bollettino di pericolo valanghe giornaliero come elaborato dal Servizio Meteomont.

Tale accordo non è stato rinnovato per gli anni 2015/2016, tuttavia, con D.G.R. n. 19 del 13.1.2015 sono state approvate le Linee Guida per i piani di emergenza di livello comunale ed intercomunale, che, all'allegato A, prevedono che il sistema di allertamento valanghe venga fornito tramite i bollettini emessi dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (prima dal Corpo Forestale dello Stato).

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea (1 debole; 2 moderato; 3 marcato; 4 forte; 5 molto forte).

Con riguardo al sistema di allertamento, sono previste diverse fasi: fase di normalità: quando il rischio è debole (1); fase di preallarme: quando il rischio è moderato (2); fase di allarme: quando il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5); e la fase di emergenza: quando si verifica la caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.

Nell'Allegato A della D.G.R. sono stabilite le procedure che il Sindaco deve tenere a seconda delle diverse fasi.

Nella fase di normalità ovvero quando non vi sono criticità o viene segnalato nel bollettino meteomont il rischio 1: è imposto al sindaco il controllo quotidiano online del bollettino meteo- nivologico di previsione neve-valanghe; si provvede alla predisposizione ed aggiornamento del Piano per l'Emergenza valanghe, con il supporto degli Enti competenti in materia di rischio neve/valanghe. E' dunque compito del Sindaco controllare costantemente il bollettino meteomont, che oltre ad essere divulgato tramite il sito internet <http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo>, è anche riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo.

Nella fase di pre-allarme ovvero in caso di bollettino meteo con rischio moderato (2) è previsto che il Sindaco debba tenersi in continuo aggiornamento sulle condizioni meteo e sulle previsioni. Verifica se è stato inviato dal Centro Funzionale d'Abruzzo un Avviso di condizioni meteorologiche avverse con previsione di neve, che potrebbe portare a condizioni di instabilità del manto nevoso, decretando il passaggio alla fase successiva di allerta. Si ricorda che nei bollettini Meteo del 14/01/2017, 15/01/2017 e del 16/01/2017 si era segnalato sul comprensorio del Gran Sasso un pericolo valanghe 2 (moderato) tendente al 3 (marcato). Inoltre la Protezione Civile aveva emesso degli avvisi di avverse condizioni meteo nelle date del 15 e

17 gennaio inviati oltre che con Pec al Comune di Farindola, anche tramite messaggio telefonico sulle utenze del Sindaco [redacted] e del tecnico [redacted], dove si segnalava la necessità di attivare le procedure del piano di emergenza comunale. Si trattava dunque di una chiara fase di pre-allarme tanto che il Sindaco di Farindola in data 15.1.2017, con ordinanza sindacale n.8, ai sensi dell'art. 54 del Tuel, aveva sospeso le attività didattiche nelle scuole per avverse condizioni meteorologiche. La sera del 15.01.2017 alle ore 20.44 il sindaco sul profilo facebook del comune di Farindola ha annunciato di aver aperto il Centro Operativo Comunale per l'emergenza meteo e in data 16 Gennaio, sempre su facebook, è stato pubblicato l'avviso di avverse condizioni meteo.

In caso di emissione del Bollettino meteo nivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), dopo le abbondanti precipitazioni nevose registrate il 16.1.2017, e relativa comunicazione della presenza di 51 cm di neve fresca caduta delle ultime 24 ore da parte della Stazione Carabinieri -Foresta di Farindola al servizio nazionale, alle ore 13:42 del 17.1.2017 è stato emesso un altro bollettino (in cui si segnalava un aumento del pericolo valanghe da 2 (moderato) a 4 (forte). Con tale bollettino meteo scatta la fase di allarme che prevede che il Sindaco: *Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico*, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. *Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure.*

In caso di rischio neve-ghiaccio, nella fase di attenzione il Sindaco riceve l'avviso di condizioni meteo avverse dal Centro Funzionale.

Sebbene nella fase di pre-allarme ed allarme in caso di nevicata in atto fosse tenuto ad attivare i membri della commissione valanghe per verificare la presenza di aree a rischio, tale incombenza non risulta essere stato correttamente evaso, non avendo il Lacchetta convocato la Commissione Valanghe Comunale.

Secondo l'assunto accusatorio tale omissione assumerebbe rilevanza causale rispetto al crollo dell'hotel ed ai decessi ed alle lesioni delle persone presenti in quanto, la commissione valanghe, se convocata, avrebbe limitato la circolazione in zona Rigopiano; al fatto poi che nel Piano di Emergenza Comunale non fossero previsti né la gestione del rischio valanghe né la gestione del rischio neve-ghiaccio avrebbe determinato la mancata emissione dell'ordinanza di sgombero dell'Hotel Rigopiano già dal giorno 17 gennaio che avrebbe impedito l'afflusso di clienti all'Hotel Rigopiano.

Ebbene, gli accertamenti espletati sull'utenza cellulare del Lacchetta hanno consentito di rilevare il continuo impegno di questi volto a sollecitare la pulizia della strada direttamente alla Provincia di Pescara provvedendo con mezzi del comune in caso di inerzia da parte della Provincia.

In particolare, dai messaggi acquisiti sulla piattaforma whatsapp del sindaco è emerso che in occasione della prima ondata di maltempo del Gennaio 2017 vi erano stati numerosi contatti con [redacted], con [redacted] e con [redacted], dove il [redacted] aveva confermato l'impegno di garantire l'agibilità e la sicurezza delle strade, con particolare attenzione al tratto Farindola- Rigopiano stante l'allerta meteo diramata.

Grazie all'efficace impegno della Provincia alcun disagio vi era stato nel periodo di riferimento tanto che il _____ in data 6.1.17 aveva rinnovato i ringraziamenti alla Provincia per aver consentito all'Hotel Rigopiano di espletare al meglio la propria attività.

Anche in merito alla seconda ondata di maltempo si registra lo stesso impegno del sindaco. Dai successivi messaggi acquisiti sul cellulare del _____, è emerso infatti che questi il 15 Gennaio aveva segnalato l'isolamento e la difficoltà di raggiungere in sicurezza la zona di Farindola, mentre in data 17.1.17 aveva nuovamente ringraziato il Presidente _____ della Provincia Di Marco per aver liberato la strada provinciale per Rigopiano.

Gli inquirenti sui fatti hanno provveduto a sentire _____, padre del deceduto _____, il quale ha riferito essere stato proprio il _____, dopo la pulizia della strada provinciale, a favorire l'ascesa di alcune persone verso l'Hotel Rigopiano; in tale contesto il _____ ha riferito che il _____ avesse preventivato in data 17 Gennaio 2017 l'isolamento dell'Hotel Rigopiano, memore dell'esperienza del marzo 2015 (*"..... nel corso di una pausa avevo modo di interloquire con il Sindaco di Farindola _____ il quale mi diceva di ricordare la panda bianca di mio Jiglio e che la sera prima gli aveva dato addirittura strada per permettergli di raggiungere l'Hotel. Al ch  io chiedevo per quale motivo aveva permesso alle persone di arrivare fino all'Hotel in quelle condizioni e lui mi rispondeva "noi siamo abituati   gi  capitato altre volte che la strada rimanesse bloccata ed in questi casi siamo organizzati per mandare i viveri con un elicottero")*).

Alle ore 19:07 del 17.1.17 il Sindaco, dopo aver assistito alla salita dei clienti verso l'Hotel lo stesso pomeriggio, ha inviato un messaggio whatsapp ad alcuni abitanti di Farindola con l'oggetto *"aggiornamento emergenza maltempo"* invitando la cittadinanza ad uscire solo se strettamente necessario.

Alle ore 19:30 ha inviato un messaggio al Presidente della Provincia di Pescara, al Sottosegretario della Protezione Civile Abruzzo _____ ed al Presidente della Regione Abruzzo _____ a cui aveva chiesto mezzi spazzaneve per la mattina del 18 per liberare le contrade comunali.

Il 18 mattina ha inviato un nuovo messaggio ad _____ chiedendo qualche mezzo sgombraneve.

Sempre la mattina del 18 Gennaio 2017 _____ era rimasto bloccato con la propria vettura in C.da Case Bruciate di Farindola e dunque aveva preso contatti telefonici con l'operatore della Provincia Pompili Stefano il quale di l  a poco, insieme a _____, amministratore della societ  G&P Srl. che ha in contratto di comodato d'uso con la Provincia di Pescara 3 mezzi spazzaneve, lo avrebbe raggiunto liberando la sua vettura dalla neve. In questo frangente era stato informato dagli operatori della Provincia che la strada per Rigopiano era bloccata e vi era la necessit  di impiego di turbine, al ch  aveva riferito che era invece necessario occuparsi di un'altra strada (quella di c.da Ripe di Farindola) in quanto aveva gi  chiamato la Prefettura per disporre di mezzi adeguati allo scopo.

Dall'analisi del telefono cellulare del _____ risultano in tale frangente numerosi contatti con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Abruzzo di cui solo due andati a buon fine.

Secondo l'accusa, dal contenuto delle conversazioni avute tra il _____ e la Sala Operativa emergerebbe che il primo avesse segnalato esclusivamente il crollo di una azienda zootecnica (azienda _____); si vedr  al contrario che il sindaco nel corso di altra telefonata alla S.O. aveva indicato l'isolamento di numerose zone, definite per altitudine superiore a 500 metri tra cui evidentemente era da ricomprendere quella relativa all'hotel Rigopiano.

  noto che secondo la normativa nazionale (L. 225/92) al verificarsi dell'emergenza il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al

Presidente della Giunta Regionale; se i mezzi non sono sufficienti è tenuto a chiedere l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto. Il Sindaco in qualità di autorità di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso alla popolazione, si avvale della struttura denominata COC (Centro Coordinamento Comunale con funzioni di supporto, presieduto dal Sindaco o suo delegato, organismo che costituisce il primo avamposto che si attiva sulla base del livello di allertamento in atto). Il COC di Farindola era aperto dal 15/01/2017 le cui funzioni sono indicate nel Piano di Emergenza.

Va ricordato che con Delibera di Giunta Regionale del 17.03.2014 n. 170, è stata approvata la Carta Storica delle Valanghe precisamente il Catasto Storico delle Valanghe che è stato inviato a tutti i Comuni compreso quello di Farindola.

Con deliberazione n.19 del 13.1.2015 la Regione Abruzzo ha emanato le linee guida per la pianificazione comunale di emergenza in cui si indicava, tra gli scenari di evento da inserire nei piani di emergenza comunali, la necessità di individuare le aree esposte sulla base delle perimetrazioni storiche nonché delle aree ritenute a rischio.

Alle ore 10:25 il Presidente della Provincia _____, mentre si trovava presso la Prefettura nella riunione del Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica convocata dal Prefetto _____, ha inviato un messaggio sulla chat dei Sindaci chiedendo aggiornamenti ma il _____ non ha segnalato alcuna emergenza in atto.

Alle ore 12.59 del 18 gennaio 2017 _____ ha inviato un altro SMS multiplo alle utenze associate ai nominativi _____, dal seguente tenore: *"Siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di aiuto. Tutto il territorio è senza energia elettrica e telefonica. Tutte le contrade sopra ai 500 m sono completamente isolate, ci sono bambini piccoli e anziani. Abbiamo bisogno di mezzi adatti per questa neve e di uomini. Per favore fate presto."*

È delle ore 13:59 del 18 Gennaio il messaggio ricevuto dal _____ con cui dipendente dell'Hotel, gli ha segnalato la criticità dell'isolamento dell'Hotel con diversi attacchi di panico avuti dai clienti.

Ricostruito in tal modo lo sviluppo dei fatti antecedenti la valanga che ha colpito l'hotel, con specifico riguardo alle azioni poste in essere dalle autorità comunali, ritiene il giudice che gli elementi utilizzabili per la decisione non consentano, oltre ogni ragionevole dubbio, di pervenire ad un'affermazione di responsabilità degli imputati.

Si ricorda che, seguendo le indicazioni della rubrica, l'imputazione in esame si fonda sulla mancata redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Farindola nonché sulla mancata emissione del Piano di Emergenza Comunale comprensivo del rischio valanghe, documenti che, secondo l'accusa, nel riportare l'indicazione di tale rischio dell'area di Rigopiano, avrebbero impedito il rilascio dei permessi di costruire del Comune di Farindola nr. 19/2006, 13/2007, 25/2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) ovvero, attraverso la procedura ex art. 11 comma 2 della L.R. 47/1992, avrebbero imposto al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe l'emissione di idonee prescrizioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura.

Anche in tale contesto dunque l'accusa fonda il proprio assunto sulla violazione di una norma cautelare che avrebbe imposto tali condotte.

L'imposizione di tale condotta, secondo l'assunto accusatorio sarebbe derivata dal fatto che nella procedura in corso, relativa alla formazione di un nuovo piano regolatore, il geologo , incaricato dall'Ing. , chiamato a redigerne il progetto, nel trattare gli aspetti legati alla natura geologica dell'area, aveva individuato la presenza di un rischio valanghivo sul versante montuoso prospiciente l'Hotel Rigopiano come fattore di rischio per la realizzazione di strade e dunque la necessità di realizzare opere di difesa per quelle esistenti.

Dunque il non aver tenuto conto di tali indicazioni avrebbe costituito l'antecedente causale rispetto alla realizzazione dell'hotel e comunque alla sua apertura senza limiti legati alla stagione o alle condizioni meteo.

Ebbene, tale assunto non può essere condiviso da questo giudice posto che gli accertamenti espletati hanno consentito di riscontrare la fallacia della relazione geologica che avrebbe dovuto costituire l'elemento fondamentale tale da incidere sul (nuovo) strumento pianificatorio del comune e del piano emergenza.

Deve innanzitutto osservarsi che l' ha consegnato gli elaborati in data 21.09.2011 e dunque in epoca successiva i permessi di costruire n. 16 del 22.12.2006, n. 13 del 20.07.2007, n. 25 del 21.12.2007 e n. 15 del 18.08.2008; ciò porta dunque senz'altro ad escludere alcuna incidenza di tale progetto su attività pregresse. Solo il permesso di costruire

n. 8 del 9.8.2016 relativo alla trasformazione di tettoie preesistenti, è stato richiesto dopo la consegna dell'elaborato da parte dell'ing. , dunque alcun rilievo può essere attribuito sul punto alla relazione con riguardo ai permessi di costruire antecedenti e che hanno consentito la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel.

Oltre a tale aspetto vanno poi espresse alcune considerazioni nel merito della relazione geologica tali da escluderne la rilevanza dal punto di vista tecnico.

Nella perizia disposta dall'Ufficio viene sul punto esplicitato che " *...la conoide di Rigopiano non è stata individuata come tale né è stata cartografata... L'analisi geologica e geomorfologica svolta per gli studi del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, nell'area oggetto della presente perizia, ha quindi preso in esame solo sommariamente la conoide di Rigopiano nonostante questa morfologia fosse ben riportata nelle cartografie precedentemente discusse...* " e, conseguentemente, " *... è derivata un'analisi geomorfologica sommaria per l'area di Rigopiano* ".

L'indicazione del dott. dove individua " *Nella parte alta del vallone ... con un simbolo cartografico semplificato un'area valanghiva ...* " è stata confutata dai CTP in quanto tale indicazione presenta una serie di incongruenze ed errori.

" *Le due valanghe indicate ...presenti sul confine Arsità-Farindola...acquisiscono riscontro cartografico soltanto se esse vengono trasposte e ruotate verso il confine provinciale tra Castel del Monte e Farindola, dove vanno a coincidere con altrettanti siti valanghivi riportati nella carta storica (..) La collocazione ...di un simbolo grafico valanghivo raffigurante il pericolo valanghivo è dunque il frutto di un grossolano errore commesso...in sede di trasposizione.* ". Sulla base di tali indicazioni, tutt'altro che confutate, appare dunque evidente come l'indicazione quale sito valanghivo dell'area costituisce il frutto di una erronea indicazione tecnica.

A conferma di tali incongruenze vanno considerate le dichiarazioni rilasciate dallo stesso lezzi il 18 Luglio 2018 là dove lo stesso ha dichiarato di non avere condotto studi personali al riguardo ma di avere riportato al Comando della Stazione Forestale di Farindola, le informazioni raccolte e contenute in alcune schede (non meglio identificate), contenenti un censimento delle valanghe a cura del personale del Comando.

Dunque l'erronea trasposizione effettuata dal geologo su Carta Geologica delle valanghe storiche note al Comando di Farindola, e dunque l'insussistenza di elementi dai quali poter evincere una

condizione dei luoghi soggetta ad un effettivo rischio valanghivo, non desumibile dalla semplice presenza di precedenti valanghe delle quali peraltro non era desumibile l'effettiva consistenza né la collocazione topografica, esclude in radice l'esistenza della violazione di una norma cautelare da parte dei dirigenti del Comune nel non aver predisposto sulla base di tale atto, da ritenersi sotto tale profilo tutt'altro che attendibile, un nuovo piano regolatore del comune.

Nessuna delle valanghe rilevate dal geologo corrisponde infatti con i luoghi indicati nella carta

sulla base del riscontro con le Schede di Segnalazione Valanga, redatte dal Comando Forestale tra il 1997 ed il 2006 e dunque ne consegue che l'adozione di un piano regolatore, non costituendo peraltro un dovere previsto da alcuna legge, nel caso in esame non appariva doverosa neppure in un'ottica prudenziale non ravvisandosi, neppure dalla relazione geologica (che si ripete riporta erroneamente dei dati in tema di rischio) elementi indicativi in tal senso posto che la stessa non indicava una situazione di effettivo pericolo per la zona.

Vi è da aggiungere che, oltre alla carta storica delle valanghe, nessun altro documento comunque rientrante nel patrimonio conoscitivo del Comune (dunque né la Carta Geomorfologica e del Dissesto dell'anno 1992 né la Carta Geomorfologica del PAI della Regione Abruzzo, approvata nel 2008 né la Carta della Pericolosità del PAI della Regione Abruzzo, che, come riportato nell'elaborato peritale, indicavano l'area come conoide alluvionale e non già come canalone di valanga) consentiva di riscontrare l'esistenza di effettivi elementi di rischio valanghivo per l'area in esame.

Oltre a tale aspetto, già di per sé particolarmente indicativo, vanno ulteriormente considerate le conclusioni svolte dai periti sul punto che appaiono particolarmente significative in merito alla efficacia da attribuire a tale relazione geologica; richiamando integralmente l'elaborato peritale, uno strumento che avrebbe consentito una valutazione di un potenziale pericolo valanghe sia pure nel quadro di un più ampio iter procedimentale non poteva che individuarsi nella CLPV, quale atto propedeutico di un PZEV (la cui funzione è proprio quella di valutazione di rischi futuri) che, come già detto non era stato emesso con riguardo all'area del vallone prospiciente l'area dell'hotel, dunque sotto tale profilo non appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla Pubblica accusa, stante l'assenza di elementi dotati di carattere scientifico che deponessero per la natura valanghiva del sito.

A ciò deve peraltro aggiungersi un ulteriore elemento che attiene alla natura del Piano regolatore.

Come è noto il PRG è lo strumento che permette all'Ente locale di proporre una migliore pianificazione urbanistica ed una ordinata composizione del territorio comunale, operando un delicato bilanciamento con le condizioni ambientali e le esigenze della popolazione.

La disciplina di riferimento è espressa dall'art. 7 e ss della L. n. 1150/42 e contiene, a completamento di disposizioni generali di carattere programmatico, previsioni di localizzazione (collocazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e di zonizzazione (con cui il

territorio viene suddiviso in aree omogenee con assegnazione di determinate destinazioni urbanistiche).

Il procedimento di formazione del PRG è delineato dagli art. 8 e ss della L. 1150/42, ed è diviso in due fasi: la prima, di competenza comunale, che si conclude con l'adozione del piano, e la seconda, di competenza regionale, che termina con la sua approvazione in funzione di controllo. La procedura di formazione induce dunque a riscontrare tale atto come atto complesso ineguale, in quanto al suo perfezionamento partecipano due soggetti pubblici diversi.

I due atti, di adozione e di approvazione, sono produttivi di effetti giuridici autonomi e differenziati: dal primo discendono i cd. effetti di salvaguardia, stante il divieto di rilasciare

permessi a costruire incompatibili con il PRG in costanza di formazione, e dal secondo si delinea **il** definitivo nuovo assetto del territorio.

La procedura di formazione induce a rilevare di tutta evidenza, come tale atto, di competenza di organi collegiali (consiglio comunale e consiglio regionale) sia palesemente sottratto alla competenza del Sindaco quale organo monocratico del Comune.

Il Consiglio Comunale è il solo organo di indirizzo e controllo ad avere dunque competenza. in materia di adozione del piano regolatore.

Da ciò discende che alcun rimprovero possa muoversi ai soggetti che nel corso del tempo hanno rivestito la funzione apicale nel Comune non rientrando tra le loro competenze alcuna funzione specifica, neppure in tema di iniziativa funzionale, con riguardo all'emanazione dell'atto.

Peraltro deve aggiungersi, nel merito, che la L.R. n. 47/92 impone prescrizioni sulle aree a rischio che siano antropizzate, ma ancor prima pone dei vincoli sovraordinati agli strumenti urbanistici solo se si fosse realizzata per tempo la CLPV, e solo se essa avesse indicato come area a rischio quella in questione, allora vi sarebbero state misure di salvaguardia e vincoli sulle porzioni di territorio di Farindola interessate dal rischio valanghe, e ciò in primo luogo sul PRG vigente.

Ciò sarebbe dovuto accadere anche riguardo alla pretesa pericolosità dell'area dell'Hotel Rigopiano dal punto di vista valanghivo: per essere conoscibile - e, quindi, prevenibile - tale rischio avrebbe dovuto essere riportato da un documento pianificatorio che indicasse quell'area // come pericolosa e dunque nella specie neppure la sola CLPV ma il PZEV che è lo **strumento** individuato dalla legge come unico idoneo per questo scopo.

Si aggiunga che persino il Geologo _____, incaricato di redigere la relazione allegata al Iredigendo PRG, parla di un rischio trascurabile, consistente nel pericolo di piccoli distacchi \ _____ · valanghivi ..limitato alla quota tra i 2000 e i 1600 metri di quota", con la faggeta che svolge funzione di frangivalanghe. Sempre in tema di prevedibilità di un evento valanghivo, ritiene il giudice di condividere le considerazioni dei periti i quali sul punto hanno evidenziato che " .. secondo la normativa vigente ed in accordo con lo stato delle conoscenze attuali, la prevedibilità di un evento valanghivo scaturisce dalla disponibilità di un PZEV (..) il 18.01.2017 non erano disponibili né la CLPV per la Regione Abruzzo, né il PZEV per il Canalone di Rigopiano. Peraltro, la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV) è stata poi approvata in data 24.06.2021, mentre, allo stato attuale, per il Canalone di Rigopiano non è ancora stato redatto il PZEV Ne consegue che, in concreto, l'evento del 18.01.2017 non era prevedibile, in quanto, sebbene gli Scriventi concordino con quanti affermano che la posizione del 'Hotel Rigopiano, la morfologia del Canalone, le intense precipitazioni e le scosse sismiche avrebbero potuto allarmare le Autorità e i gestori del 'Hotel, non erano disponibili, al momento degli accadimenti in oggetto, strumenti idonei a prevedere l'evento".

Dunque le conclusioni dei periti escludono in radice l'esistenza di parametri certi (non potendo di certo fondare tale valutazione sui soli bollettini meteomont) che imponessero un contegno attivo da parte degli imputati la cui omissione possa essere in grado di configurare a loro carico il delitto indicato al capo 3).

A medesime conclusioni si perviene anche con riguardo al fatto che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara adottato il 7.10.98 ed approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000, all'articolo 25 delle relative norme di attuazione (N.T.A.) prescrive l'obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (quindi anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del Piano di Protezione Civile nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio.

Sul punto, a prescindere dal fatto che il Comune di Farindola già disponeva di un piano regolatore, in merito all'individuazione delle aree a rischio, non può che ribadirsi la circostanza per cui il Comune non disponeva di elementi dotati di carattere scientifico dai quali evidenziare quali fossero in concreto le aree di rischio, non potendosi considerare al riguardo il fatto, in quanto caratterizzato da genericità, pure richiamato dall'art. 77 delle NTA del nuovo piano regolatore di Farindola che ipotizza fenomeni di instabilità potenziale e propensione al dissesto dovuto alla pendenza ed ai fenomeni gravitati vi.

Per le stesse ragioni e per la carenza dei caratteri di scientificità e dunque di attendibilità non si ritiene che in ordine alla natura valanghiva dell'area, possa attribuirsi rilievo allo studio effettuato da due guide alpine ed acquisito il 04.03.2003 dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferisce di una

condizione di *"pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandivalanghe"*.

Privo del carattere scientifico risulta altresì quanto indicato nella delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013 con la quale si riconosceva *"la necessità e l'urgenza di procedere all' 'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari"* nella quale si rappresentava *"la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio"* tra cui il rischio valanghe

L'obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4 come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13.1.2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza e l'esistenza di piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità con cui si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviata anche al Comune di Farindola, non costituiscono elementi in grado di imporre l'emanazione di un'integrazione dello strumento di pianificazione.

Le indicazioni emerse da tali atti non possono infatti costituire ragioni per imporre a livello di programmazione edificatoria un vincolo all'attività edilizia, posto che non costituiscono elementi per inferire la natura valanghiva dell'area, considerando per un verso il ruolo esclusivamente consultivo che la L. 47/92 attribuisce alla Commissione e sia considerando che finalità del servizio di reperibilità è quella di garantire, la tempestiva attivazione per dare risposta alle richieste urgenti di intervento a seguito del manifestarsi di imprevedibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ma che in alcun modo possono rappresentare una valutazione prognostica in merito a tali specifiche situazioni.

Sul valore da attribuire alla Carta storica delle valanghe si è già detto in ordine ai fatti di cui ai capi 1) e 2), potendo richiamare in questa sede le considerazioni in quella sede espresse.

Infine un cenno deve essere effettuato in ordine alla delibera della Giunta regionale nr 19/2015 in data 13.1.2015 con cui si sono state emanate "Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza" ove tra l'altro si prevedeva l'inserimento del rischio valanghe\neve in detti piani emergenziali.

Oltre a doversi ribadire in questa sede quanto sostenuto dai periti in merito al fatto che l'unico atto a cui attribuire valore nel senso indicato sarebbe stato lo PZEV, o quantomeno una CLPV, deve osservarsi quanto sempre i periti hanno espresso in ordine alle linee guida richiamate: *"....Il testo riporta correttamente il riferimento alla citata L.R. 47/92, rammentando la CLPV cui attribuisce "l'individuazione delle aree a maggior rischio" e specificando che è "attualmente in itinere". Il testo indica la necessità della "predisposizione di un Piano di Emergenza valanghe a cura dei Comuni esposti a tale rischio, con il supporto degli Enti competenti" riportando che "è necessario*

individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio". In sostanza l'onere dell'individuazione delle "aree ritenute a rischio", di chiara competenza regionale attraverso la predisposizione della CLPV, è ribaltato tout court sulle amministrazioni comunali. Su questo aspetto ci sono due considerazioni che vale la pena introdurre. La prima riguarda la coerenza tra quanto indicato nelle Linee guida regionali e quanto indicato nella L.R. 47192. La prima, come si è discusso più sopra, affida alla CLPV l'informazione in merito alla "localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe", dando mandato agli uffici regionali di produrre tale informazione. Il testo delle linee guida chiede direttamente alle Amministrazioni comunali, l'individuazione, se si è bene compreso il concetto, delle medesime aree. Stupisce peraltro il verbo utilizzato "ritenere" che, stando ai comuni dizionari della lingua italiana, implica un giudizio affetto da una spiccata componente di soggettività nel definire qualcosa o qualcuno. Un giudizio peraltro trasferito alle strutture tecniche di Comuni montani caratterizzati da numerosità della popolazione dell'ordine di grandezza di quella di un grande condominio metropolitano, ma da un'estensione tipica di un medio capoluogo di Provincia. La seconda considerazione riguarda le competenze e le disponibilità economiche delle singole amministrazioni comunali. Queste sarebbero state in ogni caso adeguate a svolgere quel compito? Valga a questo proposito la semplice osservazione, appresa dagli atti del Procedimento, che la Regione ha affidato l'incarico per la redazione della CLPV per 560.000 euro conseguenti ad un ribasso d'asta del 46.02% e che la procedura ha richiesto circa quattro anni per essere completata. Allo stesso proposito osserviamo come le linee guida, a parte il criterio storico-inventariale, non offrano agli enti alcuna indicazione di ordine metodologico, né bibliografico che possa consentire agli estensori del piano di comprendere quali possano essere le procedure corrette per una valutazione affidabile. Su questo, valga la considerazione che l'area di Rigopiano non risulta ricompresa nella Carta storica, unico supporto reso effettivamente disponibile da parte della Amministrazione regionale per l'orientamento in una questione di riconosciuta, forte complessità. In questo senso vi è l'ulteriore riflessione (che riprenderemo più avanti) che lo scopo generale dell'indirizzo generale verso i Comuni per la pianificazione di emergenza, dovrebbe essere il conseguimento di livelli minimi di qualità su tutto il territorio. Trasferendo alle amministrazioni montane il delicato compito della individuazione delle aree, e per di più in assenza di alcun supporto procedurale e di conoscenza, mina fatalmente tale fondamentale requisito qualitativo".

Facendo proprie tali conclusioni, appare dunque evidente come la mancata indicazione da parte dei comuni delle aree a rischio in ambito comunale, con evidenti risvolti in tema di esigibilità, costituisce un dato che deve tener conto delle effettive competenze che l'ente locale poteva disporre; le linee guida del 2015 imponevano tra l'altro al Comune di indicare le aree a rischio senza fornire alcun accenno metodologico circa i parametri di riferimento, non essendo state indicate le modalità attraverso cui pervenire a tale considerazione e dunque ad esigere delle condotte previsionali del rischio concreto di tale rilevanza da imporre limitazioni strutturali all'attività edificatoria.

Non potendo dunque effettuare alcuna valutazione in forza della documentazione concretamente utilizzabile, visto che gli atti a disposizione del Comune, per come sopra richiamati, non fornivano indicazioni certe in tal senso e non potendo fondarsi un rischio sulla natura valanghiva dell'area ai soli bollettini meteo-mont, ne consegue la sostanziale impossibilità, in assenza di una carta localizzazione pericoli valanghe che, si ripete, costituiva l'unico documento, nel quadro peraltro di un più complesso ed articolato iter procedimentale, concretamente idoneo allo scopo, non può attribuirsi alcun rilievo alla mancata ottemperanza alle linee guida regionali, peraltro superate da nuove linee guida del 2018; tali considerazioni non consentono dunque di riscontrare in capo ai sindaci alcun diretto coinvolgimento con l'emanazione dei permessi di costruire per la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel Rigopiano.

Medesime considerazioni, legate dunque all'assenza di elementi da cui poter rappresentare la natura valanghiva dell'area, vanno formulate anche con riguardo alla mancata segnalazione al CORENEVA del rischio valanghe nell'area di Rigopiano che, si ripete, dovendosi valutare tale condizione sulla base del patrimonio conoscitivo effettivamente disponibile per il Comune, non poteva pretendersi ai soggetti che si sono avvicendati nella carica di vertice del Comune.

Vanno dunque e conclusivamente riportate le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale che al riguardo ha evidenziato che *"la mancata considerazione del rischio valanghivo da parte dei Sindaci pro tempore di Farindola nel periodo tra il 2008 e il 2015 non costituisce, nei fatti, una censurabile scelta soggettiva dell'Amministrazione. Semplicemente, per tutti quei piani, il contesto giuridico ed istituzionale che ne aveva attivato la redazione e gli indirizzi operativi ricevuti non prevedevano tali classi di rischio."*

Una ulteriore considerazione appare necessaria.

L'accusa ha contestato i fatti di cui al capo 3) non solo ai sindaci del Comune di Farindola ed al tecnico comunale, ma anche al geologo

Occorre premettere che in data 21.10.16 _____, legale rappresentante della ditta _____] _____ aveva presentato al SUAP di Pescara un'istanza per la ristrutturazione dell'hotel Rigopiano dopo tre giorni era stata presentata una nuova richiesta per la ristrutturazione del complesso alberghiero ed il 22.12.06 il tecnico comunale _____ aveva rilasciato il permesso di costruire pur in assenza della prescritta autorizzazione del vincolo idrogeologico.

Allegata all'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire vi era la relazione geologica e geotecnica datata 26.09.2006 a firma del Geol. _____.

In tale relazione era riportato che *"l'area oggetto d'indagine è situata in e da Rigopiano, all'interno del Comune di Farindola (PE) in un'area montana a morfologia molto acclive"*. Benché dunque lo fosse consapevole che PHotel Rigopiano sorgeva in un'area montana in forte pendenza, non ha affrontato nella sua relazione le tematiche di geomorfologia e non ha compiuto una valutazione della stabilità del pendio sovrastante l'Hotel, e conseguentemente nessuna valutazione ha effettuato sull'esistenza del rischio valanga.

Secondo l'accusa la relazione dello _____ sarebbe stata emanata in spregio al DM 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione". Tale decreto indica le modalità di redazione della relazione geologica e riporta testualmente: *"La relazione geologica è prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, Me O, della presente normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari. Essa deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali"*.

Anche il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sancisce, all'art. 52, che in tutti i Comuni della Repubblica *"le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi"*, tra cui quelle relative alle *«indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, ecc."*

In merito all'atto i CCTTPM hanno evidenziato diverse carenze, precisando che in base alla normativa vigente all'epoca della sua redazione: *".... la relazione esaminata dagli scriventi (e peraltro la stessa adottata per la successiva realizzazione della SPA, di cui alla richiesta di permesso di costruire in variante al PRGC, poi rilasciato nel luglio 2007), riporta scarsi contenuti, in linea generale e*

con riferimento a quanto previsto dalle indicazioni normative, ad iniziare da/fatto che non è neanche esplicitata la finalità (opere da realizzarsi) per cui la stessa è redatta. Se infatti la caratterizzazione geotecnica, da un punto di vista della ricerca dei parametri del materiale, può non essere rilevante ai fini del presente procedimento, si evidenzia come tutto l'inquadramento di più ampio respiro dell'area su cui sorge la struttura è decisamente limitato e non approccia alcun aspetto legato alla possibile pericolosità del sito, ciò verosimilmente anche in virtù della cartografia regionale e delle carte tecniche relative alla perimetrazione di aree a rischio, al cui interno non ricadeva la superficie qui di interesse. In ogni caso, non sono in alcun modo affrontate le tematiche di geomorfologia globale dell'area nel contesto complessivo, neanche citando le specifiche cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAl, valutazioni di stabilità del pendio e conseguentemente nessuna valutazione sul rischio di valanga). (..) La tipologia di fondazione indicata appare in contrasto con la documentazione storica analizzata dagli scriventi e non si ritiene che siano stati fatti scavi atti a verificarne la reale natura (..) Oltre a non essere dichiarato in modo esplicito il grado di sismicità della zona, anche nei calcoli non sembra essere valutata l'azione sismica che, nelle formulazioni riportate, dovrebbe quanto meno comportare la presenza del coefficiente i (inclinazione dei carichi) nella formulazione adottata (discendente da quella generale di Terzaghi, ampiamente consolidata nella letteratura tecnica). Pur tuttavia, data la sinteticità di quanto riportato in merito, gli scriventi non possono esprimere conclusioni certe in merito. Pertanto, nessuna delle due relazioni contiene riferimenti circa la sismicità dell'area, pure importante, anche in considerazione di quanto espresso nel permesso di costruire rilasciato (necessità di riferirsi alla legislazione in materia di costruzioni sismiche) ...".

Ciò posto, va innanzitutto considerato che nel merito le considerazioni esposte dai CCTTPP e fatte proprie dal PM nelle conclusioni risultano confutate dall'elaborato tecnico presentato dalla difesa dello

In tale atto si evidenzia come le carenze riportate nella relazione non assumono alcuna incidenza sui fatti realizzati, posto che al capo 3) della rubrica non vengono in rilievo questioni sulla natura sismica del terreno né questioni sulla stabilità costruttiva dell'immobile.

In ordine alla carenza di indicazioni sul rischio valanghivo, il consulente di parte ha riferito che

lo Sbaraglia, sulla base dell'incarico ricevuto non ne ha tenuto conto in ragione sia della limitata consistenza delle opere da realizzare e sia in quanto parte di tali opere avrebbero avuto una

collocazione che non assumeva alcun rilievo con i rischi da valanga, trattandosi di opere interrato al suolo. Peraltro, lo non disponeva né di cartografie né di documentazione specifica al riguardo; alcun elemento conduceva verso la natura valanghiva dell'area e dunque, tenuto conto dell'incarico espletato, alcuna violazione della normativa sarebbe stata realizzata nel redigere la relazione geologica in esame.

A ciò deve aggiungersi la natura privatistica dell'attività svolta che si pone in netto contrasto con le condotte descritte in rubrica.

Che poi il Genio civile, nel rilasciare il parere favorevole ex art. 13 L. 64/74 alla variante al piano urbanistico e che ha permesso la realizzazione delle opere, abbia utilizzato la relazione dello, ciò non assume alcun rilievo in tal senso, non potendosi comunque ascrivere a quest'ultimo alcun ruolo deterministico in merito alla realizzazione dell'hotel, alla sua ristrutturazione ed alle conseguenze derivanti in termini di crollo a seguito della valanga.

Tali considerazioni appaiono condivise da questo giudice.

L'incarico di consulenza conferito dal allo non può di certo consentire l'inserimento dell'elaborato nel novero degli eventi che causalmente sono ricollegabili al crollo,

stante la natura privata del lavoro, peraltro finalizzato all'ottenimento di un permesso di costruire che evidentemente doveva essere soggetto a controlli da parte della PA; dunque neppure sotto tale profilo appare condivisibile un rimprovero, con riguardo all'evento del delitto di cui al capo 3) al tecnico per l'aver emesso una relazione tecnica asservita ad una richiesta di rilascio di permesso di costruire.

Peraltro anche nei riguardi dello [redacted] sono da ritenere applicabili i parametri circa la prevedibilità della natura valanghiva dell'area che, si ripete, sono certamente da escludere sulla base degli elementi posti a sua conoscenza al momento della redazione dell'atto in esame.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, non potendosi rilevare un nesso di derivazione causale tra le condotte/omissioni contestate ai sindaci, al tecnico comunale ed al geologo che ha predisposto la relazione volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione del centro benessere dell'hotel, con il crollo dell'hotel, ne consegue che gli imputati

debbano essere assolti dal reato di cui al capo 3) per insussistenza del fatto.

Venendo a trattare del reato di cui al **capo 4)** della rubrica ritiene il giudice che, dall'analisi degli atti di indagine utilizzabili per il giudizio, si debba pervenire ad una sentenza assolutoria nei riguardi di [redacted],

[redacted], limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di uti lizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non aver commesso il fatto. Del pari deve pervenirsi ad una pronuncia assolutoria nei riguardi di [redacted], limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al "mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell'hotel Rigopiano nella stagione invernale, ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano" perché il fatto non sussiste. Va invece riconosciuta la penale responsabilità del [redacted] con riguardo alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano.

Agli imputati [redacted] e [redacted] vengono contestati i reati di cui agli artt. 40 comma 2, 113 comma 1, 589 comma I e 3, 590 commi 1, 2 e 4 c.p. perché nelle qualità già descritte, anche in cooperazione tra loro, hanno posto in essere le condotte descritte nel capo 3); inoltre avrebbero omesso di operare affinché nel piano emergenza comunale fosse inserita, anche in ragione della citata DGR 19/2015, la previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura; [redacted] e [redacted], consapevoli del rischio di isolamento dell'Hotel in caso di forte nevicata laddove non fosse prontamente disponibile uno spazzaneve a turbina per liberare dalla neve la S.P.8 così come si era reso necessario nel marzo del 2015, nonché nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve, non si sarebbero inoltre attivati per la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, privandosi delle competenze tecniche della stessa, che avrebbe certamente evidenziato il pericolo valanghe su Rigopiano, e così il [redacted] con la cooperazione del [redacted] capo dell'ufficio tecnico comunale e membro della commissione valanghe, ha omesso di disporre ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47/1992, con ordinanza, la inagibilità e lo sgombero dell'Hotel Rigopiano, questo a far tempo almeno dal 15 gennaio; inoltre non ha comunicato alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L'Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano già evidente al mattino presto del 18 gennaio, concorrendo ciascuno con le condotte cennate nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando

questo è collassato, in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne ha determinato la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali.

Ebbene, con riguardo alle condotte di richiamo al capo 3) della rubrica vanno ribadite le considerazioni già espresse sul punto, di tal ch , per le medesime ragioni da intendersi qui integralmente richiamate, gli imputati vanno conseguentemente ritenuti esenti da responsabilit  penale.

In merito alle ulteriori condotte valgano le seguenti considerazioni.

Con riguardo alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano, l'accusa appare palesemente smentita da quanto emerge nell'informativa richiamata.

Dalla comunicazione di reato del 3.11.18 risulta infatti che in occasione della prima ondata di maltempo del Gennaio 2017 _____ avesse riferito al _____ che per i giorni 6, 7 e 8 gennaio l'albergo sarebbe stato al completo; allegata al messaggio vi era la nota a firma di _____, effettivamente inviata al Comune ed alla Provincia di Pescara, con la quale si sollecitava un monitoraggio costante da parte della Provincia per garantire l'agibilit  e la sicurezza delle strade, con particolare attenzione al tratto Farindola - Rigopiano.

Alla ulteriore sollecitazione di attenzione da _____ parte del _____ il _____ ha risposto che avrebbe provveduto a segnalare ogni eventuale anomalia contenuta nel piano _____ neve.

La comunicazione del _____   stata girata dal _____ al Presidente della Provincia _____; nelle comunicazioni tra i due il _____ ha rimarcato il fatto che ha compulsato _____, RUP del Piano neve della Provincia, per sollecitarlo sulla pulizia della strada per Rigopiano.

Avendo ottenuto rassicurazioni sull'impegno dal _____, _____ ha cos  comunicato a _____ che avrebbe messo a disposizione un'area comunale da adibire a _____ parcheggio per gli ospiti dell'Hotel, invitandolo a contattarlo per qualunque problema.

Il 6 Gennaio 2017 _____ ha inviato due messaggi al _____ segnalandogli l'assenza di problemi di viabilit , al ch  il sindaco ha rinnovato i ringraziamenti alla Provincia per aver consentito all'Hotel Rigopiano di espletare al meglio la propria attivit  mettendo in evidenza il tutto esaurito dell'Hotel.

In occasione della seconda emergenza di maltempo, in data 13.1.2017, _____ ha anticipato al _____ di aver inviato una lettera di ringraziamento alla Provincia e al Comune, segnalando una previsione di maltempo fino al successivo marted , aggiungendo che l'Hotel

sarebbe stato al completo, il _____. Io ha dunque rassicurato garantendo lo stesso impegno profuso in occasione della prima ondata di _____ maltempo.

In data 15.1.2017 il _____ ha postato sul gruppo "whatsapp sindaci -provincia" un messaggio in cui si comunicava che il giorno successivo a causa dell'allerta meteo, ritenuta altamente attendibile, avrebbe disposto la chiusura delle scuole anche per il giorno seguente, aggiungendo che quello stesso giorno costituiva il termine ultimo per evitare disagi, risultando che la zona di Farindola sarebbe stata difficilmente raggiungibile in sicurezza e dunque sollecitando la pulizia della strada provinciale Farindola- Rigopiano.

Alle 11:40 ha inviato un nuovo messaggio segnalando: *"C'  oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni per domani sono catastrofiche"*.

Visto per  il tempestivo ed efficace intervento della Provincia il _____ ha segnalato in seguito l'avvenuta liberazione della strada.

Sono state già riportate le dichiarazioni rese da _____ in merito al fatto che era stato lo stesso _____ a favorire l'accesso di alcuni clienti in hotel, assicurandolo del fatto che anche in caso di isolamento, come già in passato, era comunque in condizione di garantire l'arrivo di aiuti con l'elicottero.

Alle ore 17:07 del 17.1.2017 il Sindaco, dopo aver assistito alla salita dei clienti verso l'Hotel, ha inviato un messaggio whatsapp ad alcuni abitanti di Farindola con l'oggetto "*aggiornamento emergenza maltempo*" in cui invitava la cittadinanza ad uscire solo se strettamente necessario. Altro messaggio è stato poi inviato alle ore 19:30 dello stesso giorno al Presidente della Provincia di Pescara, al Sottosegretario della Protezione Civile Abruzzo _____ ed al Presidente della Regione Abruzzo con cui chiedeva mezzi spazzaneve per la mattina del 18 al fine di liberare le contrade comunali, visto che i mezzi in dotazione al Comune non sarebbero stati sufficienti al riguardo.

Il 18 mattina _____ ha inviato un messaggio ad _____ chiedendo qualche mezzo sgombraneve e ottenendo una assicurazione al riguardo.

A questo punto un chiarimento appare necessario.

Nell'informativa di reato vengono riportati degli stralci delle intercettazioni telefoniche captate

nel corso delle indagini, tuttavia le stesse, in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n. 25 del 28.11.19 relativa ad intercettazioni disposte in altro procedimento, sono da ritenersi inutilizzabili; ciò è stato evidenziato dall'ordinanza emessa da questo Ufficio in data \ 30.10.2020 da intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Tornando al merito dei fatti, di notevole importanza sono le dichiarazioni rese ex art. 391 c.p.p. dall'ex assessore del Comune _____, il quale ha riferito di essere stato avvisato dal

_____ sindaco alle 8 del mattino dell'isolamento del comune e del fatto che le strade erano bloccate, per cui lo aveva incaricato di recarsi presso la prefettura e segnalare tale condizione di disagio; il _____ si era dunque recato in prefettura ed aveva appreso che di lì a poco si sarebbe insediato il comitato tecnico per risolvere il problema.

Sempre la mattina del 18 Gennaio 2017 il _____ è rimasto bloccato con la propria vettura

in C.da Case Bruciate di Farindola e, dopo un contatto telefonico, è stato raggiunto dall'operatore della Provincia _____, insieme a _____, potendo così allontanarsi. In questo frangente il sindaco è stato informato dagli operatori della Provincia che la strada per Rigopiano era bloccata e che vi era la necessità di impiego delle turbine riferendo loro che per la zona era stato già chiesto l'uso di turbine mentre era necessario liberare un'altra strada e cioè la e.da _____ Ripe.

In seguito il _____ ha nuovamente incontrato il _____ che era in compagnia di _____, rappresentando che i mezzi a spinta non erano in grado di liberare la strada per Rigopiano che era rimasta bloccata e vi era la necessità di far intervenire delle turbine. Il Sindaco ha ribadito nell'occasione che già era stato richiesto l'intervento di tali turbine ed il _____ a questo punto ha chiesto al _____ di recarsi presso l'azienda _____ in quanto lì era stato segnalato un crollo.

Dall'analisi del telefono cellulare del _____, acquisito nel corso delle indagini, sono emersi numerosi contatti con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Abruzzo di cui solo due andati a buon fine.

In merito alle conversazioni telefoniche intercorse alle ore 07:36 e 11:17 tra il Sindaco di Farindola _____ e la Sala Operativa Regionale è stato possibile conoscere il contenuto dall'acquisizione delle registrazioni delle telefonate ricevute dalla Sala Operativa regionale nei giorni dell'emergenza.

Dalla trascrizione riportata, contrariamente da quanto sostenuto in rubrica, emerge che il sindaco aveva certamente segnalato le aree a rischio isolamento.

(*Omissis*)

Da quanto appena riportato appare evidente che il Sindaco _____, la mattina del 18 gennaio, avesse contattato la Sala Operativa della Regione per chiedere dei mezzi spazzaneve da impiegare non solo per la stalla di _____, contrariamente con quanto assunto dall'Accusa, ma anche per altre contrade isolate.

Ricostruendo gli eventi è emerso infatti che alle ore 22.20 del 17.1.17 il _____ ha tentato di

chiamare la SOR, non riuscendovi per le condizioni della linea; alle ore 7.30 del 18.1.17 ha avvisato la Sala Operativa dell'isolamento delle contrade farindolesi, del crollo della stalla dell'azienda _____ e della necessità di mezzi sgombraneve adatti, chiedendo i mezzi per provvedervi, ricevendo quale risposta quella di contattare il Centro Coordinamento Servizi, che al momento non risultava formalmente istituito; alle ore 7.38 ha richiamato la SOR, non riuscendovi per la linea che impediva la comunicazione; alle ore 8.52 è stata inviata dalla Prefettura una PEC alla Sor con richiesta di almeno 3 turbine; alle 9:00 l'assessore _____ su richiesta del Sindaco, recatosi in Prefettura, ha segnalato il crollo dell'azienda _____ e l'isolamento delle contrade di Farindola con altitudine superiore a 500 metri; alle 10,30 al cov della Prefettura il Presidente _____ ha segnalato gravi criticità dell'area vestina ed ha chiesto Pimpiego di turbine; alle ore 10,30 vi è stato il contatto telefonico di _____ con cui avvisava dell'isolamento dell'hotel la Croce Rossa ed il Coc di Penne, chiedendo mezzi a supporto; alle ore 11.20 il sindaco _____ ha nuovamente contattato la SOR, chiedendo notizie quantomeno sull'energia elettrica; infine alle ore 12.59 il presidente I _____, l'assessore _____ ed il presidente _____ hanno ricevuto un messaggio dal sindaco che comunicava isolamento totale di tutte le contrade e urgente necessità di mezzi sgombraneve.

Dunque, alla luce della ricostruzione sopra descritta emerge come il sindaco abbia tempestivamente segnalato l'isolamento delle contrade del suo Comune, tra le quali era da ricomprendere l'area interessata dall'Hotel, sollecitando interventi per le stesse.

Il fatto che non avesse segnalato lo specifico isolamento di Rigopiano, ad avviso del giudice, non consente di riscontrare una omissione in tal senso, posto che al momento l'area in questione costituiva solo una delle tante per le quali occorreva provvedere a superarne l'isolamento ed i disagi connessi alla mancanza di energia elettrica.

Deve peraltro aggiungersi che, quand'anche fosse stata effettuata, la specifica segnalazione relativa all'hotel Rigopiano non avrebbe comportato un diverso svolgimento dei soccorsi.

Va infatti osservato che, al momento, alcun elemento di differenziazione nella gestione dei soccorsi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi anzi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'hotel, una condizione di minor urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del Comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di assicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento dell'hotel conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato.

Al riguardo appare comprensibile, invece, la specifica segnalazione circa il crollo dell'azienda _____, posto che tale evento avrebbe potuto coinvolgere persone all'interno della struttura, di tal che non può in alcun modo assumersi che l'intento del sindaco nel segnalare nominativamente tale situazione di pericolo fosse dipesa dal questioni di natura economica, bensì è da ritenersi dettata ad effettuare tempestivamente una verifica circa la presenza, oltre che di danni strutturali dell'edificio, anche di conseguenze per persone fisiche che vi si trovavano all'interno.

Deve peraltro aggiungersi come una specifica segnalazione di isolamento dell'hotel Rìgopiano (che, si ripete, non presentava al momento dati di differenziazioni rispetto ad altre analoghe situazioni di isolamento nella zona), visto che la segnalazione alla SOR non aveva prodotto alcun effetto positivo, del pari alcun positivo esito avrebbe comportato per i clienti ed il personale dell'hotel, tenuto conto delle carenze organizzative comunque manifestate dalle strutture competenti.

Dunque, rilevando che la segnalazione da parte del sindaco risulta essere stata effettuata presso la Prefettura, visto che l'indicazione dell'isolamento delle contrade con altitudine superiore a 500 metri ricomprendeva evidentemente anche l'area dell'hotel, al momento e secondo una valutazione ex ante, si ripete priva dei caratteri di differenziazione rispetto ad altre zone, con specifico riguardo a tale condotta deve pronunciarsi una sentenza assolutoria nei riguardi degli imputati.

Con riguardo alla mancata convocazione della Commissione Valanghe, ritiene il giudice che a tale omissione, pur appurata, non sia consentito attribuire alcuna efficienza causale rispetto all'evento in esame.

Sulla base delle indagini difensive è stato infatti possibile appurare quale fosse l'attività svolta dalla commissione in esame.

In particolare, i difensori del _____ hanno provveduto a sentire a sit ex art. 391 c.p.p. _____, già componente della Commissione con il ruolo specialistico di tecnico del soccorso, il quale ha premesso che l'ente riteneva quali possibili punti di origine di valanghe nella zona, località diverse da quella che poi è stata effettivamente percorsa dalla valanga del 18 gennaio 2017.

Anche il _____ ha riferito che l'unico elemento da cui potesse evincersi una zona a _____ rischio era dato da un accertamento scientifico che nella specie difettava.

Con riguardo allo svolgimento dei lavori della Commissione il teste ha riferito che la stessa veniva convocata direttamente dal sindaco e si riuniva a seguito delle comunicazioni di allerta che pervenivano dal servizio Meteomont. In seguito venivano effettuate delle prove stratigrafiche in quota da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato sui punti a rischio e poi la commissione, sulla base delle analisi di tali risultanze, riferiva al sindaco circa i provvedimenti che sembravano opportuni.

Sul punto, sempre in sede di indagini difensive, è stato sentito l'ex Comandante Forestale di Farindola, _____, il quale ha riferito che, in tali evenienze, era solito recarsi presso il Campetto Meteomont, rilevando le temperature massime e minime con apposito termometro a fionda, venivano poi decodificate le condizioni di visibilità, nuvolosità, direzione, intensità del vento poi si passava misurare l'altezza del manto nevoso, la qualità di neve caduta nelle 24 ore, il suo peso, la temperatura della strato superficiale, la temperatura a 30 cm dalla superficie, la resistenza della neve alla penetrazione della sonda, le caratteristiche dello strato superficiale, l'esistenza di brina di superficie; veniva dunque effettuata l'osservazione del versante mediante l'esplorazione visiva finalizzata alla segnalazione di eventuali valanghe già scese e una valutazione del pericolo valanghe e della tendenza del pericolo cioè se fosse costante, in diminuzione o in aumento.

Tali dunque erano le attività che la Commissione valanghe era in condizione di effettuare.

Nel caso in esame, tuttavia, tali incombeni non avrebbero potuto essere effettuati; è stato riscontrato infatti che nei giorni 17 e 18 gennaio vi era una limitatissima visibilità nella zona dove gli accertamenti avrebbero dovuto essere effettuati (campetto meteomont nei pressi dell'hotel) e che presumibilmente non poteva essere raggiunta.

Ma anche a voler superare tale aspetto, va comunque detto che una verifica nei termini sopra indicati non avrebbe avuto ad oggetto la pericolosità del sito interessato dalla valanga, posto che alcun elemento induceva a concentrare l'attenzione sullo stesso che, in assenza della CLPV non era affatto considerato a rischio.

Da ciò che consegue che alcun provvedimento avrebbe potuto assumere la Commissione valanghe tenuto conto che il punto di rilevamento delle condizioni della neve, ai fini della prognosi sul meteo, era costituito dal Campetto Meteomont posizionato proprio in prossimità dell'hotel, che era soggetto a quotidiani controlli con prove stratigrafiche e due volte alla settimana anche con prove penetrometriche, senza che mai fosse stato rilevato un concreto pericolo valanghivo.

Va poi aggiunto che nella specie nel bollettino Meteomont del 16.1.17 era stata segnalata "nevicata moderata"; dal confronto tra l'archivio dei rilevamenti nivometrici e i bollettini Meteomont degli stessi giorni, emerge che in due date direttamente prossime al fatto, i rilevatori Forestali avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva esattamente sul luogo in cui pochi giorni dopo sarebbe avvenuta la tragedia e ciò con bollettino di pericolo di livello 3.

Dunque, alla mancata convocazione della Commissione valanghe, per le ragioni sopra indicate alcuna rilevanza causale può attribuirsi rispetto ai fatti indicati in rubrica, non essendovi la prova, ed anzi in quanto gli elementi appena indicati depongono per il contrario, che una tale riunione avrebbe determinato le condizioni per uno diverso sviluppo dei fatti per come in seguito realizzati.

Stesso a dirsi con riguardo al mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale con previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano o comunque in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, della sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura, richiamando quanto riferito in relazione ai fatti di cui al capo 3) con riferimento al profilo dell'esigibilità.

Anche qui va ribadito l'assunto per il quale non si comprende quali fossero i presupposti nella specie per imporre tali condotte in merito all'hotel, in assenza di specifiche indicazioni circa l'individuazione di aree a rischio, visto alcun elemento deponeva in tal senso da parte del Comune, considerando anche la collocazione del punto di rilevamento della Forestale che induceva anzi ad escludere condizioni di pericolo da valanghe, tale da determinare l'emersione di un rischio tale da legittimare le misure indicate in rubrica.

La considerazione che, ad avviso del giudice, è posta alla base dell'assunto accusatorio, risente inevitabilmente della conoscenza dei tragici eventi che si sono realizzati a seguito della valanga; tuttavia deve ulteriormente ribadirsi che, al fine di poter individuare condotte omissive ricollegabili causalmente con i decessi e le lesioni provocate alle persone presenti nell'hotel al momento dell'impatto valanghivo, occorre necessariamente effettuare un tale giudizio ex ante ed in concreto, evitando qualunque forma di condizionamento che inevitabilmente porterebbe a riconoscere come dovute azioni che in epoca pregressa i fatti erano lontane da ipotizzare.

Stabilire in termini assoluti la necessità di disporre la chiusura dell'hotel nella stagione invernale ovvero in presenza di bollettini meteomont che indicassero un'emergenza neve o il pericolo di valanghe, non tiene conto del fatto che sino al tragico momento in esame, alcun dato portava a ritenere che vi fosse un tale effettivo pericolo per gli ospiti ed i lavoratori dell'hotel in caso di „ '

innevamento dell'area, tenuto conto, peraltro, che fosse ben ipotizzabile che gli organi del \ • Comune fossero rassicurati sull'operato della Provincia nella gestione del tratto stradale in esame tale da garantirne la libera circolazione, considerato quanto sopra descritto circa il fatto che, si ripete, sino al momento della valanga del 18.1.17, la Provincia aveva sempre saputo gestire l'attività di sua competenza., con limitate eccezioni, comunque affrontabili con mezzi alternativi e

comunque non certo in condizione di ritenere la realizzazione di un evento quale quello concretamente verificato.

Dunque anche per tale specifica omissione, si ritiene che la stessa non possenga i caratteri per configurare una penale responsabilità degli imputati.

A diverse conclusioni si perviene invece con riguardo all'omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano da parte del sindaco

Si è già detto dell'impegno profuso da quest'ultimo al fine di consentire la transitabilità della **S.P.8** in occasione della prima ondata di maltempo del Gennaio 2017 e del fatto che lo stesso fosse in costante contatto con gli organi della Provincia, competenti in ordine a tale tratto di strada.

Come detto, grazie al tempestivo intervento degli organi della Provincia, in occasione di tale prima ondata di maltempo, non si erano verificati problemi di viabilità della strada e ciò anche in ragione del pieno utilizzo di tutti i mezzi in dotazione all'ente locale.

Sul punto deve rimarcarsi come il piano neve redatto dall'Ente Provincia di Pescara, approvato per gli anni 2016/2017 con determina n. 1371 del 21.12.16, prevede la suddivisione del territorio provinciale in due comparti denominati Nord e Sud, comprendenti ognuna **4** zone di manutenzione. Il Comune di Farindola ed in particolare la località Rigopiano è compresa nel comparto Nord, zona **1**.

Ogni zona è divisa in lotti in base alle strade che la Provincia di Pescara ha in gestione. Lo sgombero della neve e lo spargimento di salgemma di ogni lotto è affidato a soggetti esterni all'Ente poiché, come riportato nella premessa della determina, il personale ed i mezzi della Provincia di Pescara *"prepostial servizio di sgombero neve e spargimento di salgemma in caso di eventi atmosferici nevosi non sono sufficienti a garantire un efficace e contemporaneo intervento su tutta la rete stradale"*.

Con la medesima determina, dunque, l'Ing. _____ ha affidato il servizio di sgombero neve e spargimento salgemma ad una serie di operatori economici iscritti all'albo provinciale, provvedendo congiuntamente all'assegnazione delle zone da sgomberare in base ai mezzi in dotazione e alla sede di deposito degli stessi.

Per tale servizio vi è stato l'affidamento in comodato d'uso di alcuni mezzi della Provincia di Pescara alla società G&P Srl tra cui un mezzo UNIMOG con annessa turbina targato CK.236NB destinato allo sgombero della neve sul tratto di strada Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri- Rigopiano, come indicato nell'ultima pagina della determina di approvazione del Piano Neve.

È compito della Commissione di Bilancio della Provincia di Pescara di stanziare i fondi da assegnare per il funzionamento del Piano Neve. Tale importo viene poi sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale, e la somma finale destinata al Piano Neve per la stagione 2016 - 2017 è stata di 40.000,00 euro a cui la Regione Abruzzo ha aggiunto un contributo di 120.000,00 €.

Infatti, in merito a questo aspetto, in data 5.10.2016 il Presidente della Provincia di Pescara, _____, data l'esiguità dei fondi a sua disposizione, ha richiesto al Presidente della Regione Abruzzo un supporto economico per le attività connesse al Piano Neve 2016-2017, ottenendo l'11.12.2016 dalla Giunta Regionale Abruzzo la somma di € 90.000,00 per la Provincia di Pescara; altri € 30.000,00 sono stati poi destinati dall'Ente regionale al comprensorio sciistico di Passo Lanciano.

Il Piano Neve 2016 - 2017, dunque, era perfettamente operativo grazie anche ai fondi regionali, tanto che, in occasione della prima ondata di maltempo, la stessa Provincia di Pescara si era dimostrata in condizione di garantire la transitabilità delle strade più a rischio.

Come già ricordato, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, in data 4.1.2017, aveva diramato un'allerta meteo per il giorno 5 gennaio 2017 e per le successive 24 - 36 ore, nelle quali si prevedevano nevicate in Abruzzo al di sopra dei 500-800 metri sul mare. L'amministratore dell'Hotel Rigopiano, _____, venuto a conoscenza dell'allerta meteo, in data 5.1.2017 ha inviato una mail alla Provincia di Pescara e per conoscenza al Sindaco di Farindola, _____, con cui chiedeva un intervento attento e costante da parte della Provincia per garantire l'agibilità e la sicurezza delle strade, con particolare attenzione al tratto Farindola - Rigopiano, stante l'allerta meteo diramata ed a seguito di tale segnalazione, puntualmente, i mezzi a disposizione dell'Amministrazione provinciale hanno assicurato la piena percorribilità della S.P. 8 fino al viale di ingresso dell'Hotel Rigopiano dal giorno 5 al 9 Gennaio.

È stato in occasione degli interventi di sgombero della neve e di ripristino della viabilità effettuati durante la prima emergenza maltempo che si è registrato un guasto meccanico dell'UNIMOG, assegnato secondo il Piano neve alle esigenze del tratto di strada Penne- Rigopiano ed in comodato d'uso alla ditta G&P Srl. Il Piano Neve della Provincia di Pescara anno 2016-2017 aveva indicato un ulteriore mezzo dislocato a Farindola: Turbina Rolba targato PE AA159; tuttavia, lo stesso, come riferito in data 19.6.2017 dal sorvegliante stradale del Comparto Nord, _____, nella rimessa di Farindola in realtà sin dal 2011 non si trovava più in quella zona.

Sul punto ha riferito, in data 20.6.2017, anche il sorvegliante stradale del Comparto Sud del Piano Neve, _____, il quale ha confermato che il mezzo Turbina Rolba, indicato nel Piano di Reperibilità nella rimessa di Farindola in realtà opera a Lettomanoppello sin dal dicembre 2011, in quanto la Dirigenza della Provincia di Pescara aveva deciso tale spostamento al fine di sopperire alla rottura della turbina Fresia F.90 targata BL AA479 non più funzionante proprio dall'anno 2011 e depositata presso il Centro Raccolta di Santa Teresa di Spoltore.

Dunque, la Provincia di Pescara disponeva di due turbine che operavano nei comuni ricompresi nel Comparto Sud mentre nessuna turbina operava nel Comparto Nord.

In merito alla Unimog, è stato sentito nel corso delle indagini _____, amministratore della società G&P Srl, che ha precisato che il mezzo era andato in avaria nel corso delle operazioni di sgombero effettuate il giorno 6.1.2017 nel comune di Città Sant'Angelo (PE), secondo le indicazioni date dal Geom. _____ e previa autorizzazione dell'Ing. _____.

Sempre secondo le dichiarazioni rese dal _____, dopo la rottura, il mezzo era stato ricoverato nel pomeriggio del 6.1.2017 nel piazzale della società in C/da San Pellegrino di Loreto Aprutino ed era stato visionato, dal meccanico Sig. _____, titolare dell'officina PMA service in Collecervino.

Di tale guasto il _____ aveva dato avviso al Geom. _____, alla cui presenza il meccanico _____ aveva chiesto che il mezzo fosse trasportato presso la propria officina per le verifiche del caso.

Il mezzo era stato quindi trasportato presso l'officina del _____ la mattina del 9.1.2017, a causa del divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore il giorno precedente, ed il tecnico aveva così potuto appurare, a seguito di prove tecniche di movimento, l'esistenza di un grave guasto al cambio, in quanto dal tappo fuoriuscivano dei pezzi meccanici, ingranaggi e cuscinetti. Su insistenza del _____ e del _____ aveva accettato di riparare il mezzo, contattando sin da subito un rivenditore autorizzato per ottenere i pezzi di ricambio o il pezzo completo.

In particolare aveva inviato una mail alla società _____, concessionaria Mercedes, per ottenere un preventivo per i pezzi di ricambio, potendo così apprendere delle difficoltà per reperire i pezzi, in quanto non erano al momento disponibili nemmeno presso la casa madre; il _____ aveva dunque segnalato tale aspetto ad _____, precisando che ciò avrebbe causato ritardo nei tempi di riparazione. Il _____, in tale circostanza, gli aveva riferito che il pagamento _____ doveva essere addebitato alla Provincia di Pescara. Lo stesso _____ si era premurato di avvisare i suoi diretti

superiori della rottura dell'Unimog. Il _____, visti anche gli elevati costi per la riparazione si era poi rivolto ad altre aziende non ricevendo risposta.

Gli accertamenti in seguito espletati dagli inquirenti hanno confermato la presenza della turbina Unimog presso l'officina del _____ e del suo ritiro da parte della Provincia solo nel dicembre 2017.

In data 12.1.2017 il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo: "[.OMISSIS...] dal primo pomeriggio di domani venerdì 13 gennaio 2017 e per le successive 12-18 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 500 m su Toscana, Lazio, Umbria Abruzzo e Molise con apporti al suolo deboli e moderati".

Il 13.1.2017, _____ ha segnalato via mail l'allerta meteo al Presidente della Provincia di Pescara, al Settore Viabilità e per conoscenza al Sindaco di Farindola, _____, precisando che dall'indomani l'hotel sarebbe risultato al completo, tanto da aver predisposto il servizio privato di navette, da Farindola a Rigopiano per ridurre al minimo difficoltà e rischi, chiedendo d'ill'que di garantire l'assistenza necessaria.

Dalle dichiarazioni dei testi escussi si è appurato che sia il Responsabile del servizio viabilità _____ che il Dirigente _____ avessero piena conoscenza della rottura dell'Unimog già dal 6 gennaio 2017, essendo stati avvisati di ciò da _____, circostanza questa confermata anche dal Geometra della Provincia di Pescara, _____.

DW1que, benché la Provincia di Pescara fosse informata della seconda ondata di maltempo, non ha provveduto ad Wla tempestiva riparazione del mezzo Unimog o alla sua sostituzione, mediante preventiva richiesta ad altri Enti o imprese private.

È agli atti la mail del 17.1.17 inviata da _____, colpito da un malanno, ai capi servizio della Provincia, tra cui _____, con cui ha comWlicato che, per garantire la continuità della attività specie nella situazione emergenziale, ogni capo servizio è delegato alla sottoscrizione degli atti di relativa competenza.

In data 17 gennaio, alle ore 12:30, _____ si è recato presso gli uffici del Comando Stazione Parco Carabinieri-Forestale di Farindola, chiedendo di poter effettuare alcune chiamate poiché le linee telefoniche mobili non funzionavano. Alla presenza dei due militari in servizio, egli ha dunque effettuato una telefonata in cui chiedeva alla Provincia l'intervento di una turbina poiché, a suo dire, l'albergo era nuovamente isolato a causa della neve, ricevendo rassicurazioni al riguardo, come confermato nel corso del suo interrogatorio del 20 dicembre 2017.

Peraltro di tali rassicurazioni i dipendenti dell'hotel hanno fatto menzione ai clienti che, nel chiedere informazioni sulla viabilità delle strade hanno ricevuto in risposta il consiglio sul

percorso stradale da seguire indicando che "*è l'unica strada che la provincia garantisce sempre aperta e pulita nei periodi di forti nevicate*".

Ed in effetti sino alle 16:00 del 17.1.2017, la Provincia di Pescara ha garantito la viabilità sulla strada provinciale SP 8 tratto Farindola - Rigopiano, consentendo ai clienti di raggiungere l'Hotel Rigopiano, come si evince dalle dichiarazioni rese da _____, incaricati nel Piano Neve della Provincia di Pescara, di effettuare lo sgombero neve anche sulla strada provinciale n. 8 Penne-Rigopiano con dei mezzi spazzaneve a spinta.

Sia _____ che _____, nel corso della deposizione del 3.2.2017, hanno dichiarato che il tratto di strada SP.8 che va dal Bivio Mirri a Rigopiano è, di solito, sgomberato contemporaneamente da due mezzi a spinta, poiché è un tratto di strada montano particolarmente pericoloso. Ha aggiunto il _____ i che il 17.1.2017, insieme a _____, _____ i,

aveva provveduto allo sgombero della neve del tratto in questione fino all'Hotel Rigopiano, giungendo con i mezzi nel piazzale ubicato sopra l'albergo intorno alle ore 15:30 - 16:00, accompagnati da _____ della Provincia di Pescara, notando lungo il percorso una macchina della Polizia Provinciale all'altezza del Bivio Mirri che impediva alle macchine di transitare in direzione Rigopiano per non farle incrociare con gli spazzaneve che stavano operando; ha poi precisato che sulla via del ritorno i mezzi erano seguiti da circa una decina di macchine dei clienti dell'Hotel che stavano andando via.

Deve precisarsi che dopo che la Provincia di Pescara aveva liberato la strada, alle ore 16:14 del giorno 17 nella pagina Facebook dell'Hotel Rigopiano era comparsa una foto recante la dicitura *"un martedì da sogno a Rigopiano, la neve ci regala degli scenari spettacolari"*.

Sulla base delle dichiarazioni rese da _____, ufficiale della Polizia Provinciale, è emerso che, essendosi egli recato, su ordine del Comandante, intorno alle 14:00/14:30, presso l'incrocio della S.P. che porta a Rigopiano, al fine di interdire l'accesso ai veicoli, dovendo operare lo spazzaneve per la pulizia della strada stessa, aveva notato sopraggiungere, alle 14:30, due spazzaneve; si era dunque posizionato con l'auto di servizio nell'incrocio tra la SP 08 e 10 per interdire l'accesso ai veicoli in entrata. Nel frattempo erano giunte diverse autovetture con a bordo clienti dell'Hotel e dunque in seguito, all'espletamento del servizio si era recato presso l'albergo per verificare se tutte le auto fossero giunte a destinazione.

Come più volte ricordato, nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio, le zone montane dell'Abruzzo sono state colpite da una nevicata di notevoli dimensioni.

_____, dipendente della società Gran Sasso Resort SPA, sopravvissuto alla valanga, ha riferito agli inquirenti che la sera del 17 gennaio nevicava abbondantemente e che la mattina del 18 la coltre nevosa aveva raggiunto circa un metro e 20 cm di altezza. Lo stesso _____ ha riferito che la strada Provinciale n. 8 era _____ impercorribile.

Allo scoccare della mezzanotte del 18 gennaio, _____ il Geom. _____ ed il Geom. _____, hanno allertato sia _____ che _____ perché provvedessero a soccorrere alcune autovetture rimaste bloccate sulla S.P. 8 nella zona del Comune di Montebello di Bertona. I due mezzi spazzaneve a spinta avevano quindi iniziato a liberare la strada provinciale n. 8 iniziando dalla parte a valle di Penne per poi salire verso Farindola, giungendo al bivio Mirri solo nelle prime ore del mattino, tra le ore 06:30 - 7:00.

Dalle ore 15:30 del 17.1.2017 fino alle 07:30 del giorno seguente, nessun mezzo spazzaneve aveva operato sul tratto di strada bivio Mirri di Farindola - località Rigopiano, permettendo un notevole accumulo di neve sulla carreggiata stradale.

Giunti in prossimità del bivio Mirri di Farindola, il _____ e il _____ hanno avvisato prontamente la Provincia di Pescara, nella persona del sorvegliante _____, della necessità di una turbina per poter liberare la strada fino a Rigopiano, in quanto i mezzi a spinta non erano in grado di sgomberare la notevole coltre nevosa che si era accumulata durante le ore notturne.

Alberto Giancaterino, a sua volta, avendo appreso le difficoltà di Pompili e Falone nel liberare il tratto di strada per Rigopiano, aveva notiziato il suo superiore Geom. Di Blasio.

Nella zona Vestina non vi era all'opera nessuna turbina. La prima richiesta di invio di una turbina da parte degli Enti è stata fatta alle ore 18:45 all'ANAS, come riferito dal Dirigente _____, quando gli è stata richiesta la fornitura del mezzo sgombra-neve per raggiungere due persone intossicate da monossido di carbonio in una località del Comune di Villa Celiera, comune che ricade appunto nella zona Vestina.

Dunque, a causa del mancato sgombero della coltre nevosa dalla strada provinciale n. 8, l'Hotel Rigopiano è diventato una vera e propria trappola per i dipendenti e gli ospiti dell'hotel, i quali

avevano mostrato l'intenzione di abbandonare la struttura dopo le forti scosse di terremoto della mattina, come emerge chiaramente dalle dichiarazioni dei sopravvissuti sentiti in collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo di Pescara.

Da ultimo, sul tema dello sgombero dalla neve della strada provinciale che collegava l'Hotel Rigopiano a Farindola, occorre rilevare che dal momento in cui è stato disposto l'intervento della turbina ANAS presente in Penne intorno alle 19.00 del 18 gennaio a quando la stessa, liberando detta strada e da neve e detriti, giungeva nei pressi dell'albergo intorno alle ore 13 del 19 gennaio 2017 erano trascorse circa 18 ore.

Alla luce di tale ricostruzione, su cui si tornerà nella trattazione delle condotte attribuite ai dirigenti della Provincia, appare evidente come il sindaco in carica all'epoca del disastro e nella specifica veste di Autorità Locale della protezione civile, nella piena consapevolezza del rischio valanghivo e del forte innevamento della zona, abbia omesso di disporre la chiusura dell'hotel Rigopiano con conseguente ordine di evacuazione.

Sul punto occorre rilevare come ai sensi della Legge quadro della protezione civile del 1992, il Sindaco rappresenta *"l'autorità comunale di protezione civile"* essendo chiamato a garantire in ogni situazione la sicurezza della propria comunità, sia come singoli individui che come collettività; proprio in ragione del ruolo rivestito di garante della sicurezza sono attribuiti al sindaco vari compiti, sia come Autorità Sanitaria Locale (art. 32 legge 833/78), sia come Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (art. 15 legge 121/81) e, per l'appunto come Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15 legge 225/92). Egli ha, quale Ufficiale di Governo, anche il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati alla pubblica incolumità.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco è chiamato dunque ad assumere la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede anche agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

La normativa di riordino del Sistema Nazionale di Protezione Civile ha affidato nuove responsabilità al Sindaco indicandolo come l'Autorità di Protezione Civile che *"assume la direzione dei servizi di emergenza sul territorio del comune"* mentre il Decreto legge 6 luglio 2012 ha inserito tra le funzioni fondamentali del Comune *"i attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"*, ribadendo, in tal modo, l'importanza dei compiti affidati in tale ambito.

Il ruolo che viene assunto, nell'ambito della protezione civile coinvolge ogni specifica attività connessa a tale specifico incumbente, dunque sia l'attività di previsione, che quelle di prevenzione, di soccorso e del superamento dell'emergenza, essendo dunque l'organo di vertice chiamato a prevedere, prevenire e gestire gli eventi calamitosi che possono interessare il proprio comune e i suoi abitanti.

Al Sindaco spetta dunque il compito di coordinare l'emergenza disponendo di ampi poteri, anche organizzativi, predisponendo i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendo l'evacuazione dell'area, il controllo della viabilità comunale, con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio.

Dunque, alla luce delle indicazioni appena sintetizzate, il sindaco, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47/1992, disponeva di ampi poteri in ordine alla messa in sicurezza delle persone che, a vario titolo, si trovavano nell'hotel prima dell'impatto valanghivo.

Tali incumbenti gravavano nell'occasione sul sindaco, anche in ragione del cd. principio di sussidiarietà, vigente nel sistema della protezione civile; tale principio consiste in un sistema di

ripartizione delle competenze secondo cui determinati obiettivi possono essere più facilmente realizzati a livello locale che non centrale, seguendo un preciso ordine gerarchico inverso.

Le competenze vanno dunque attribuite in prima battuta ai Comuni e si fondano sui mezzi a disposizione del medesimo; in caso di insufficienza di essi, l'art. 5 L. 225/92 prevede che il Sindaco sia tenuto a chiedere al Prefetto l'intervento di altre strutture: *"quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati [..] il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile"*, cioè del Sindaco stesso.

Il livello successivo di competenze è individuato nelle Province: l'art. 13 1. 225/1992 affida alle Province innanzitutto la raccolta e la elaborazione dei dati e dei programmi utili per la previsione e la prevenzione delle emergenze, in armonia con quelli elaborati a livello nazionale e regionale.

In caso di eventi di intensità ed estensione tali da richiedere mezzi straordinari, qualora sia stato proclamato un vero e proprio stato di emergenza, il Prefetto agisce come delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è dotato dei poteri di ordinanza in regime eccezionale di quest'ultimo.

Dunque il sistema della protezione civile, visti i caratteri di flessibilità dei sistemi di ripartizione, funzionali al miglior funzionamento della struttura, comporta un problema di individuazione *ex ante* di una posizione di garanzia rilevante ai fini penalistici, potendosi formulare un tale giudizio solo quando sia consentito di stabilire l'effettiva gravità dell'evento e dunque con un giudizio imprescindibilmente *ex post*.

Nel caso in esame, la consistenza territoriale dell'evento e la possibilità di intervenire su di esso con poteri rientranti nelle specifiche competenze del sindaco, potendo questi per l'appunto disporre la chiusura dell'hotel e l'evacuazione degli ospiti, non determina profili di complessità nell'individuazione del soggetto responsabile, dovendosi individuare proprio nel sindaco l'autorità in grado di fronteggiare l'evenienza, disponendo di sufficienti poteri per la sua favorevole gestione.

Dunque, riscontrata la posizione di garanzia in capo al _____, e considerato che la mancata chiusura dell'hotel nel periodo della seconda ondata di maltempo costituisce un evidente antecedente causale rispetto ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti nell'hotel, la questione si sposta inevitabilmente sul discorso della colpa ed in particolare sotto il profilo della prevedibilità dell'evento.

Ebbene, che il _____ fosse ben consapevole della condizione di maltempo e del rischio che lo stesso comportava emerge dalle osservazioni sopra indicate.

In particolare, tale consapevolezza emerge dall'esame del fitto ed articolato carteggio avuto con il titolare dell'Hotel il quale, si ricorda, in occasione della seconda emergenza di maltempo del 13.1.2017 aveva appreso da _____ la previsione relativa al persistere delle condizioni di maltempo fino al successivo martedì.

Era stato poi lo stesso _____, in data 15.1.2017, a postare sul gruppo *whatsapp "sindaci - provincia"*, così dimostrando di avere piena contezza delle condizioni in cui versava l'area, un messaggio in cui comunicava che il giorno successivo, a causa dell'allerta meteo, da lui stesso ritenuta altamente attendibile, avrebbe disposto la chiusura delle scuole anche per il giorno seguente, aggiungendo che quello stesso giorno costituiva il termine ultimo per evitare disagi, risultando che **la** zona di Farindola sarebbe stata difficilmente raggiungibile in sicurezza e sollecitando la pulizia della strada provinciale Farindola - Rigopiano.

Altro messaggio indicativo della piena consapevolezza della condizione di disagio che stava funestando la zona è quello delle ore 11:40 quando il [redacted] ha comunicato: *"C'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. le previsioni per domani sono catastrofiche"*.

Alle ore 17:07 del 17 gennaio il [redacted] ha inviato un ulteriore messaggio *whatsapp* ad alcuni abitanti di Farindola, invitando la popolazione cittadina ad uscire solo se strettamente necessar¹⁰.

Pertanto il 18 mattina, consapevole della condizione di carenza di mezzi che potessero efficacemente sgomberare la strada dalla rilevante coltre di neve che ne impediva il transito, egli ha inviato un messaggio al Presidente [redacted] della Provincia [redacted], chiedendo l'invio di qualche mezzo sgombraneve.

È appena il caso di osservare come i profili di prevedibilità dell'evento valanghivo, a differenza di quanto attiene ai provvedimenti con funzione pianificatoria, per i quali, assumendo la questione carattere strutturale, si richiede un accertamento di ben altra natura (tanto che, si ripete, una valutazione del rischio risulta rimessa ad approfondimenti particolarmente complessi che nella specie non erano nella disponibilità di alcuna delle amministrazioni coinvolte) essendo in particolare richiesta una verifica ben più analitica sul punto, venendo in rilievo la necessità di coordinare aspetti di sicurezza, nel caso di specie possono ritenersi soddisfatti dalla presenza di bollettini rnetemont che espressamente avevano preconizzato una condizione di forte rischio valanghivo.

I bollettini meteomont, ai quali, come già evidenziato, non può attribuirsi valore nella fase della pianificazione del territorio e dunque nella predisposizione dei piani di emergenza o ancor meno nella previsione di limiti all'edificabilità, con riguardo invece alla fase in esame, relativa alla mera gestione dell'emergenza, costituivano al contrario degli strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità e imponevano l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte.

Va aggiunto che secondo i caratteri già descritti, la prevedibilità richiesta dalla normativa in esame al fine di riconoscere profili di responsabilità penale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, deve avere riguardo alla tipologia di evento e non l'entità dello stesso, dovendosi l'agente rappresentare quel particolare evento anche con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura, come nella specie, catastrofiche.

Dunque, i già descritti caratteri richiesti al fine di rilevare la prevedibilità/prevenibilità di un evento comportano il riconoscimento di profili di responsabilità in capo al sindaco, essendo all'uopo sufficiente che questi potesse prospettare uno scenario valanghivo, tale da imporre tutte le azioni che potessero essere poste in campo per scongiurarne i possibili effetti.

Nella specie, la sospensione temporanea dell'esercizio dell'Hotel Rigopiano e la tempestiva evacuazione delle persone presenti erano dunque delle procedure attivabili ben prima che i quantitativi di neve al suolo rendessero ingestibile la percorribilità della strada provinciale. In particolare, l'evacuazione avrebbe dovuto avvenire già dal primo pomeriggio del 16 gennaio 2017, quando sia i bollettini meteorologici, e il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse, sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva e dunque lasciavano emergere una condizione di evidente pericolo per le persone.

Pertanto la chiusura dell'hotel avrebbe potuto essere disposta anche successivamente a tale data, quando le condizioni meteo avevano subito un rilevante peggioramento, rendendo ancor più evidente la predisposizione di presidi a tutela delle persone presenti nell'hotel.

Appare dunque evidente come la chiusura della struttura e la sua evacuazione da parte non solo dei clienti della struttura ma anche dei suoi dipendenti, costituiva una misura che avrebbe

certamente evitato l'evento morte e lesione delle persone che erano al suo interno e dunque la relativa omissione si caratterizza per la sua piena efficacia causale rispetto agli eventi descritti al capo 4) della rubrica.

Da tali considerazioni emerge dunque che _____, nella sua veste di autorità di protezione civile, qualifica che in quanto non appartenente al _____ esclude un suo coinvolgimento anche in termini di concorso, comporta una sua affermazione di penale responsabilità in merito al reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano.

Ritenuta dunque provata la penale responsabilità dell'imputato Lacchetta Ilario in ordine alla condotta sopra descritta, individuata più grave la morte di Tomassini Paola, tenuto conto delle condizioni che hanno portato al suo decesso, stabilita come pena base quella di anni 2 di reclusione, operata la riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili tenuto conto del comportamento processuale assunto e delle complesse condizioni in cui **il** _____ si è trovato ad operare, aumentata la pena del triplo in considerazione dell'elevato numero dei decessi e delle lesioni personali cagionate, disposta infine la riduzione sanzionatoria per la scelta del rito, si reputa equa e conforme a giustizia la condanna di _____ alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

(*Omissis*).